

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 309

36° anno

13 dicembre 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

93/626/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica** 1

Commissione

93/627/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1993, relativa agli aiuti concessi dalle autorità spagnole in occasione della cessione da parte di Cenemesa/Cademesa/Conelec di talune attività industriali selezionate ad Asea-Brown Boveri** 21

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 1993

relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica

(93/626/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno partecipato, sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ai negoziati per la preparazione della Convenzione sulla diversità biologica;

considerando che, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, la Comunità e tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione sulla diversità biologica;

considerando che la Convenzione, conformemente all'articolo 34, è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica;

considerando che la protezione dell'ambiente, conformemente all'articolo 130 R del trattato, fa parte degli obiettivi della Comunità che includono la protezione della natura e della diversità biologica;

considerando che la Comunità ha già realizzato, sui territori ai quali si applica il trattato, numerose azioni per la

salvaguardia della diversità biologica; che tali misure contribuiscono e contribuiranno in modo significativo alla protezione della diversità biologica a livello mondiale;

considerando che la conservazione della diversità biologica è un problema di portata mondiale e che è quindi opportuno che la Comunità e gli Stati membri partecipino agli sforzi internazionali volti alla realizzazione di tale obiettivo, segnatamente incentivando la protezione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e concludendo accordi sulla sua utilizzazione e la ripartizione dei benefici che ne derivano;

considerando che, dati i provvedimenti che la Comunità ha già adottato in alcuni settori soggetti alla Convenzione, essa deve anche intraprendere un'azione a livello internazionale nei suddetti settori;

considerando che, nel quadro delle rispettive competenze nei settori contemplati dalla Convenzione, è auspicabile che la Comunità e gli Stati membri diventino parti contraenti in modo che possano adempiere adeguatamente a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione;

considerando che è pertanto opportuno approvare la Convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992, è approvata a nome della Comunità economica europea.

⁽¹⁾ GU n. C 237 dell'1. 9. 1993, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 194 del 19. 7. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 249 del 13. 9. 1993, pag. 1.

Il testo della Convenzione figura nell'allegato A della presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità economica europea, al deposito dello strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 della Convenzione.

2. Contemporaneamente il presidente deposita, a nome della Comunità economica europea, la dichiarazione sulle competenze enunciata nell'allegato B della

presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3 della Convenzione, unitamente al testo della dichiarazione contenuta nell'allegato C della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

ALLEGATO A

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

CONSAPEVOLI del valore intrinseco della diversità biologica e dei valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici della diversità biologica e delle sue componenti,

CONSAPEVOLI anche dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera,

AFFERMANDO che la conservazione della diversità biologica è un problema comune dell'umanità,

RIAFFERMANDO che gli Stati hanno diritti sovrani sulle proprie risorse biologiche,

RIAFFERMANDO anche che gli Stati sono responsabili della conservazione della diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle risorse biologiche sul loro territorio,

PREOCCUPATE per il fatto che la diversità biologica sta diminuendo notevolmente a causa di determinate attività dell'uomo,

CONSAPEVOLI della generale mancanza di informazioni e di cognizioni relative alla diversità biologica e della necessità urgente di sviluppare capacità scientifiche, tecniche ed istituzionali per ottenere le conoscenze basilari grazie alle quali programmare ed attuare opportuni provvedimenti,

OSSERVANDO quanto sia di vitale importanza anticipare, prevenire ed attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita di diversità biologica,

OSSERVANDO INOLTRE che, laddove ci sia una minaccia di riduzione rilevante o di perdita della diversità biologica, non si deve addurre la mancanza di una completa sicurezza scientifica come motivo per differire le misure che permetterebbero di evitare o di ridurre al minimo questa minaccia,

OSSERVANDO INOLTRE che la conservazione della diversità biologica esige necessariamente la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, oltre alla conservazione e al recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale,

OSSERVANDO INOLTRE che anche delle misure ex situ, di preferenza nei paesi d'origine, rivestono una grande importanza,

RICONOSCENDO che un gran numero di comunità locali di popolazioni autoctone, che impersonano modi di vita tradizionali, dipendono strettamente e tradizionalmente dalle risorse biologiche, e che è auspicabile garantire una suddivisione equa dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione di conoscenze, innovazioni e pratiche tradizionali, relative alla conservazione della diversità biologica e all'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

RICONOSCENDO ANCHE il ruolo vitale che rivestono le donne nella conservazione e nell'utilizzazione durevole della diversità biologica, e affermando la necessità di una piena partecipazione della donna a tutti i livelli del processo di formulazione e di attuazione delle politiche relative alla conservazione della diversità biologica,

SOTTOLINEANDO l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative per la conservazione della diversità biologica e l'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

RICONOSCENDO che la concessione di ulteriori risorse finanziarie e un adeguato accesso alle tecnologie pertinenti possono probabilmente modificare in modo considerevole la capacità mondiale di far fronte alla perdita della diversità biologica,

RICONOSCENDO INOLTRE che sono necessari aiuti speciali per far fronte alle necessità dei paesi in via di sviluppo, ivi comprese ulteriori risorse finanziarie e un adeguato accesso alle tecnologie pertinenti,

OSSERVANDO a questo riguardo le condizioni speciali dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari,

RICONOSCENDO che sono necessari investimenti importanti per la conservazione della diversità biologica e che ci si può aspettare da questi investimenti una vasta serie di vantaggi ambientali, economici e sociali,

RICONOSCENDO che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono priorità basilari e fondamentali dei paesi in via di sviluppo,

CONSAPEVOLI del fatto che la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rivestono un'importanza critica per soddisfare i bisogni alimentari, sanitari ed altri della crescente popolazione del pianeta, e che a tal fine sono essenziali l'accesso alle risorse genetiche e alle tecnologie e la loro ripartizione,

NOTANDO che, in definitiva, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rinforzeranno le relazioni amichevoli tra gli Stati e contribuiranno alla pace dell'umanità,

DESIDEROSE di migliorare e completare gli accordi internazionali esistenti relativi alla conservazione della diversità biologica e all'utilizzazione durevole dei suoi elementi,

DECISE a conservare e ad utilizzare in modo durevole la diversità biologica a profitto delle generazioni presenti e future,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Gli obiettivi della presente Convenzione, che devono essere perseguiti in conformità delle sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche, mediante, tra l'altro, un accesso adeguato alle risorse genetiche e un trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti, tenendo conto di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e mediante finanziamenti adeguati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

«diversità biologica»: la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

«risorse biologiche»: le risorse genetiche, gli organismi o parti di essi, le popolazioni, o qualsiasi altra componente biotica degli ecosistemi che abbia un'utilizzazione effettiva o potenziale oppure presenti un valore per l'umanità;

«biotecnologia»: tutte le applicazioni tecnologiche che utilizzano sistemi biologici, organismi viventi o loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti ad uso specifico;

«paese d'origine delle risorse genetiche»: il paese che possiede tali risorse genetiche nelle condizioni in situ;

«paese fornitore di risorse genetiche»: qualsiasi paese che fornisce le risorse genetiche raccolte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche o addomesticate, o prelevate da fonti ex situ, che siano originarie o no di tale paese;

«specie domestiche o coltivate»: ogni specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per soddisfare ai suoi bisogni;

«ecosistema»: il complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;

«conservazione ex situ»: la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica al di fuori dei loro habitat naturali;

«materiale genetico»: il materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine, contenente unità funzionali dell'eredità;

«risorse genetiche»: il materiale genetico che abbia un valore effettivo o potenziale;

«habitat»: il sito o il tipo di sito dove un organismo o una popolazione esiste allo stato naturale;

«condizioni in situ»: condizioni nelle quali si trovano le risorse genetiche all'interno di ecosistemi e di habitat naturali e, nel caso di specie domestiche o coltivate, all'interno delle zone in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche distinte;

«conservazione in situ»: la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali e il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e, nel caso di specie domestiche e coltivate, nelle zone in cui hanno sviluppato le loro caratteristiche distinte;

«zona protetta»: qualsiasi zona geograficamente delimitata che è designata o regolamentata e amministrata per il raggiungimento di obiettivi specifici di conservazione;

«organizzazione regionale di integrazione economica»: qualsiasi organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, alla quale tali Stati membri hanno trasferito competenze relative alle questioni contemplate dalla presente Convenzione e che è stata regolarmente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la detta Convenzione o ad aderirvi;

«utilizzo durevole»: l'utilizzazione delle componenti della diversità biologica in un modo e con un ritmo tale che non provochino il declino a lungo termine di detta diversità biologica, salvaguardando così il suo potenziale al fine di soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle generazioni presenti e future;

«tecnologia»: tutte le tecnologie compresa la biotecnologia.

Articolo 3

Principio

Conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro proprie risorse applicando la propria politica ambientale ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di regioni che si trovino al di fuori della giurisdizione nazionale.

Articolo 4

Campo d'applicazione

Fatti salvi i diritti degli altri Stati e a meno che la presente Convenzione disponga espressamente in modo di-

verso, le disposizioni della Convenzione si applicano, per quanto riguarda ciascuna delle parti contraenti:

- a) nel caso di componenti della diversità biologica, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione nazionale, e
- b) nel caso di processi ed attività realizzati sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione o al di fuori di esso.

Articolo 5

Cooperazione

Ogni parte contraente, coopera, per quanto possibile e opportuno, con altre parti contraenti, direttamente o, se del caso, tramite organizzazioni internazionali competenti, nelle regioni non sottoposte alla giurisdizione nazionale e in altri settori di interesse reciproco, per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Articolo 6

Provvedimenti generali per la conservazione e l'utilizzazione durevole

Conformemente alle sue condizioni e capacità particolari, ogni parte contraente:

- a) elabora strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine le strategie, i piani o i programmi esistenti che devono riflettere, tra l'altro, le misure enunciate nella presente Convenzione che concernono la parte contraente;
- b) integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica nei suoi piani, programmi e politiche settoriali o plurisettoriali pertinenti.

Articolo 7

Identificazione e controllo

Per quanto possibile e opportuno e in particolare ai fini degli articoli 8, 9 e 10, ogni parte contraente:

- a) identifica gli elementi importanti della diversità biologica ai fini della conservazione e di una utilizzazione durevole, tenendo presente l'elenco indicativo di categorie di cui all'allegato I;
- b) controlla, mediante campionamento ed altre tecniche, gli elementi costitutivi della diversità biologica identificati in applicazione della lettera a), prestando particolare attenzione a quegli elementi che richiedono urgenti misure di conservazione e a quelli che offrono maggiori possibilità di utilizzazione durevole;

- c) identifica i processi e le categorie di attività che hanno o rischiano di avere gravi impatti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e sorveglia i loro effetti prelevando campioni ed utilizzando altre tecniche;
- d) conserva e gestisce, con qualsiasi mezzo, i dati derivati dalle attività di identificazione e di controllo, di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Articolo 8

Conservazione in situ

Per quanto possibile e opportuno, ogni parte contraente:

- a) stabilisce un sistema di zone protette o zone in cui si devono adottare misure speciali per conservare la diversità biologica;
- b) qualora necessario, elabora direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui si devono adottare misure speciali per conservare la diversità biologica;
- c) regola o amministra le risorse biologiche importanti per la conservazione della diversità biologica, sia all'interno che all'esterno delle zone protette, per garantirne la conservazione ed un'utilizzazione durevole;
- d) promuove la protezione di ecosistemi e habitat naturali ed il mantenimento di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
- e) promuove uno sviluppo ecologicamente innocuo e durevole nelle zone adiacenti alle zone protette, con l'obiettivo di rafforzare la protezione di queste ultime;
- f) riabilita e ripristina gli ecosistemi degradati e promuove il recupero di specie minacciate, mediante, tra l'altro, l'elaborazione e l'applicazione di programmi o altre strategie di gestione;
- g) stabilisce o mantiene i mezzi per regolare, amministrare o controllare i rischi connessi con l'utilizzazione o l'emissione di organismi viventi modificati dalla biotecnologia, che rischiano di avere impatti sfavorevoli sull'ambiente e quindi di influire sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana;
- h) vieta di introdurre specie esotiche oppure le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie;
- i) si sforza di instaurare le condizioni necessarie per garantire la compatibilità tra le utilizzazioni attuali e la

conservazione della diversità biologica e l'utilizzazione durevole dei suoi elementi costitutivi;

- j) tenendo conto delle disposizioni della propria legislazione nazionale, rispetta, preserva e mantiene le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità autoctone e locali che impersonano modi di vita tradizionali, importanti per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, e ne promuove una più vasta applicazione con l'accordo e la partecipazione dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e pratiche, e incoraggia la ripartizione equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche;
- k) adotta o mantiene in vigore le disposizioni legislative e le altre disposizioni regolamentari necessarie per proteggere le specie e le popolazioni minacciate;
- l) qualora sia stato accertato, in applicazione dell'articolo 7, un rilevante effetto negativo per la diversità biologica, regola o gestisce i processi e le categorie di attività pertinenti;
- m) coopera fornendo un sostegno finanziario o di altro tipo per la conservazione in situ, quale delineata nelle precedenti lettere da a) a l), in particolare ai paesi in via di sviluppo.

Articolo 9

Conservazione ex situ

Per quanto possibile e opportuno e soprattutto al fine di completare le misure di conservazione in situ, ogni parte contraente:

- a) adotta misure per conservare ex situ elementi costitutivi della diversità biologica, preferibilmente nei paesi d'origine dei suddetti elementi;
- b) mette in opera e mantiene impianti per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e microrganismi, di preferenza nei paesi d'origine delle risorse genetiche;
- c) adotta misure per il recupero e la ricostituzione delle specie minacciate e per la reintroduzione di dette specie nei loro habitat naturali in buone condizioni;
- d) regola e controlla la raccolta di risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione ex situ, in modo da evitare che gli ecosistemi e le popolazioni di specie in situ vengano minacciate, salvo i casi in cui speciali misure ex situ risultino temporaneamente necessarie ai sensi della precedente lettera c);
- e) coopera fornendo un sostegno finanziario o di altro tipo per la conservazione ex situ, quale delineata nelle precedenti lettere da a) a d), e provvedendo all'installazione e al funzionamento di impianti di conservazione ex situ nei paesi in via di sviluppo.

*Articolo 10***Utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica**

Per quanto possibile e opportuno, ogni parte contraente:

- a) integra le considerazioni relative alla conservazione e all'utilizzazione durevole delle risorse biologiche nel processo decisionale nazionale;
- b) adotta misure relative all'utilizzazione di risorse biologiche per evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica;
- c) protegge e favorisce l'uso consuetudinario delle risorse biologiche conformemente alle pratiche culturali tradizionali, compatibili con le esigenze di conservazione o di utilizzazione durevole;
- d) aiuta le popolazioni locali ad elaborare ed ad applicare azioni correttive nelle zone degradate dove la diversità biologica si è ridotta;
- e) incoraggia la cooperazione tra l'autorità amministrativa e il settore privato per mettere a punto metodi che favoriscano l'utilizzazione durevole delle risorse biologiche.

*Articolo 11***Incentivi**

Ogni parte contraente adotta, per quanto possibile e opportuno, misure economicamente e socialmente positive, che siano di stimolo alla conservazione e all'utilizzazione durevole degli elementi costitutivi della diversità biologica.

*Articolo 12***Ricerca e formazione**

Tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo, le parti contraenti:

- a) preparano e svolgono programmi di istruzione scientifica e tecnica e di formazione nelle misure volte all'identificazione, alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica e dei suoi elementi costitutivi, e forniscono aiuti per tale istruzione e formazione adattate alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo;
- b) promuovono e favoriscono la ricerca che contribuisce alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica, in particolare nei paesi in via di sviluppo, conformandosi tra l'altro alle decisioni della Conferenza delle parti adottate in seguito alle raccomandazioni dell'organo sussidiario per la consulenza scientifica, tecnica e tecnologica;
- c) conformemente alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, sviluppano in collaborazione lo sfruttamento dei progressi della ricerca scientifica sulla diversità biolo-

gica, mettendo a punto metodi di conservazione e di sfruttamento durevole della diversità biologica.

*Articolo 13***Istruzione e sensibilizzazione del pubblico**

Le parti contraenti:

- a) promuovono e favoriscono la presa di coscienza dell'importanza della conservazione della diversità biologica e delle misure necessarie a tal fine e provvedono a diffondere tale consapevolezza mediante i mezzi di comunicazione e l'inclusione di questi argomenti nei programmi di insegnamento;
- b) cooperano, qualora sia opportuno, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per mettere a punto programmi di insegnamento e sensibilizzazione del pubblico relativi alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica.

*Articolo 14***Valutazione di impatto e riduzione degli effetti nocivi**

1. Per quanto possibile ed opportuno, ogni parte contraente:

- a) adotta procedure adeguate che prescrivano la valutazione dell'impatto sull'ambiente per i progetti proposti, che potrebbero avere effetti molto negativi sulla diversità biologica, al fine di evitare o ridurre al minimo tali effetti e, se del caso, permettere al pubblico di partecipare a tali procedure;
- b) adotta opportune disposizioni per garantire che siano debitamente prese in considerazione le conseguenze ambientali dei suoi programmi e delle sue politiche, che potrebbero avere un impatto molto negativo sulla diversità biologica;
- c) favorisce, su una base di reciprocità, la comunicazione, lo scambio di informazioni e le consultazioni sulle attività svolte sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo che potrebbero avere effetti molto negativi sulla diversità biologica di altri Stati o di zone situate al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale, incoraggiando la conclusione di accordi bilaterali, regionali oppure multilaterali a seconda del caso;
- d) nel caso di un pericolo o di un danno imminente o grave che ha origine nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione o al suo controllo e che minaccia la diversità biologica in un territorio soggetto alla giurisdizione di un altro Stato o in zone situate al di fuori dei limiti della giurisdizione nazionale, ne informa immediatamente gli Stati che possono essere colpiti da tale pericolo o danno e prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo tale pericolo o danno;

e) adotta disposizioni nazionali per interventi di emergenza nel caso in cui determinate attività o avvenimenti, di origine naturale o altra, presentino un pericolo grave o imminente per la diversità biologica e incoraggia la cooperazione internazionale al fine di intensificare detti sforzi nazionali e di decidere piani comuni di intervento nei casi opportuni, stabiliti di comune accordo con altri Stati od organizzazioni regionali di integrazione economica.

2. La Conferenza delle parti esamina, sulla base degli studi che verranno intrapresi, la questione della responsabilità e dell'indennizzo, ivi compresi il ristabilimento e la compensazione per i danni causati alla diversità biologica, salvo il caso in cui detta responsabilità sia un fatto puramente interno.

Articolo 15

Accesso alle risorse genetiche

1. Dato che gli Stati hanno il diritto di sovranità sulle loro risorse naturali, il potere di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi ed è regolato dalla legislazione nazionale.

2. Ogni parte contraente si sforza di creare le condizioni adatte per facilitare l'accesso di altre parti contraenti alle risorse genetiche ai fini di un'utilizzazione innocua per l'ambiente e per non imporre restrizioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione, per risorse genetiche fornite da una parte contraente, di cui si fa menzione in questo articolo e negli articoli 16 e 19, si intendono esclusivamente le risorse fornite dalle parti contraenti che sono paesi d'origine di tali risorse o fornite dalle parti che le hanno acquisite conformemente alla presente Convenzione.

4. L'accesso, qualora concesso, ha luogo alle condizioni stabilite di comune accordo ed è soggetto alle disposizioni del presente articolo.

5. L'accesso alle risorse genetiche è soggetto all'autorizzazione preventiva rilasciata sulla base delle informazioni ricevute dalla parte contraente che mette a disposizione dette risorse, salvo decisione contraria di quest'ultima.

6. Ogni parte contraente si sforza di sviluppare ed effettuare ricerche scientifiche fondate sulle risorse genetiche fornite da altre parti contraenti con la piena partecipazione di queste parti e, nella misura del possibile, sul loro territorio.

7. Ogni parte contraente adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche, conformemente agli

articoli 16 e 19 e, se del caso, per mezzo del meccanismo finanziario creato in virtù degli articoli 20 e 21, al fine di ripartire in modo giusto ed equo, tra essa stessa e la parte contraente che fornisce le risorse, i risultati della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici che risultano dall'utilizzazione commerciale e di altro tipo di dette risorse genetiche. Tale ripartizione si effettua secondo modalità convenute di comune accordo.

Articolo 16

Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia

1. Ogni parte contraente, riconoscendo che la tecnologia comprende la biotecnologia e che l'accesso alla tecnologia ed il trasferimento di tecnologia tra le parti contraenti sono elementi essenziali per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, conformemente alle disposizioni del presente articolo, a permettere e/o a facilitare ad altre parti contraenti l'accesso alle tecnologie o il trasferimento delle tecnologie che riguardano la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica o utilizzano le risorse genetiche senza provocare danni sensibili all'ambiente.

2. L'accesso alla tecnologia e il trasferimento di tecnologia, di cui al precedente paragrafo 1, sono garantiti e/o facilitati ai paesi in via di sviluppo applicando condizioni eque e il più possibile favorevoli, ivi comprese condizioni di concessione e preferenziali, qualora convenute di comune accordo, e, se necessario, conformemente al meccanismo finanziario stabilito dagli articoli 20 e 21. Qualora una tecnologia costituisca oggetto di brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, l'accesso ad essa ed il trasferimento di essa sono assicurati secondo modalità che riconoscano i diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con una loro protezione adeguata ed efficace. Il presente paragrafo è applicato conformemente alle disposizioni dei successivi paragrafi 3, 4 e 5.

3. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche volte a garantire alle parti contraenti che forniscono risorse genetiche, in particolare a quelle che sono paesi in via di sviluppo, l'accesso alla tecnologia che utilizza tali risorse ed il trasferimento di essa, secondo modalità convenute di comune accordo, ivi compresa la tecnologia protetta da brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, qualora necessario per mezzo delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, in conformità del diritto internazionale e coerentemente con i successivi paragrafi 4 e 5.

4. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche, volte a far sì che il settore privato faciliti l'accesso alla tecnologia di cui al precedente paragrafo 1, nonché lo sviluppo in comune e il trasferimento di essa a beneficio sia di organismi governativi che del settore privato dei paesi in via di svi-

luppo e, a tale riguardo, si attiene agli obblighi enunciati nei precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

5. Le parti contraenti, riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono avere un influsso sull'applicazione della Convenzione, cooperano sotto questo aspetto, nell'osservanza delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale, affinché tali diritti costituiscano un aiuto e non un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Le parti contraenti facilitano lo scambio di informazioni, che si possono ottenere da fonti pubbliche e che concernono la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, tenendo conto delle necessità particolari dei paesi in via di sviluppo.

2. Tale scambio comprende la comunicazione di informazioni sui risultati delle ricerche tecniche, scientifiche e socioeconomiche e inoltre sui programmi di formazione e di studi, di nozioni specialistiche e delle conoscenze autoctone e tradizionali in quanto tali o associate alle tecnologie di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16. Tale scambio comprende anche, qualora possibile, la comunicazione delle informazioni ottenute con la ricerca sulle risorse genetiche messa a disposizione da un'altra parte.

Articolo 18

Cooperazione tecnica e scientifica

1. Le parti contraenti incoraggiano la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel settore della conservazione e dell'utilizzazione durevole della diversità biologica, se necessario per mezzo delle istituzioni nazionali e internazionali competenti.

2. Ogni parte contraente promuove la cooperazione scientifica e tecnica con altre parti contraenti, in particolare con i paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, tra l'altro mediante l'elaborazione e l'applicazione di politiche nazionali. Nell'incoraggiare tale cooperazione, bisogna dedicare un'attenzione particolare allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità nazionali mediante lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di una struttura amministrativa o la razionalizzazione di quella esistente.

3. La Conferenza delle parti, nella sua prima riunione, determina come creare un centro di scambi per incoraggiare e facilitare la cooperazione tecnica e scientifica.

4. Conformemente alla legislazione e alle politiche nazionali, le parti contraenti promuovono e mettono a punto, nel perseguire gli obiettivi della presente Conven-

zione, metodi di cooperazione per l'elaborazione e l'utilizzazione di tecnologie, ivi comprese le tecnologie autoctone e tradizionali. A questo scopo, le parti contraenti incoraggiano la cooperazione anche per la formazione del personale e lo scambio di esperti.

5. Le parti contraenti sostengono, sulla base di un mutuo accordo, la creazione di programmi comuni di ricerca e di società miste per lo sviluppo di tecnologie concernenti gli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 19

Gestione della biotecnologia e ripartizione dei vantaggi

1. Ogni parte contraente adotta le opportune misure legislative, amministrative o politiche per garantire la partecipazione effettiva alle attività di ricerca biotecnologica delle parti contraenti, in particolare se si tratta di paesi in via di sviluppo, le quali forniscono le risorse genetiche per tali attività di ricerca, da svolgere, se possibile, nel territorio di tali parti contraenti.

2. Ogni parte contraente adotta tutti i provvedimenti possibili per incoraggiare e favorire l'accesso prioritario, su una base giusta ed equa, ai risultati e ai vantaggi ottenuti dalle biotecnologie alle parti contraenti, in particolare se si tratta di paesi in via di sviluppo, le quali hanno fornito le risorse genetiche per lo sviluppo di dette biotecnologie. L'accesso ha luogo alle condizioni stabilite di comune accordo.

3. Le parti devono valutare la necessità di un protocollo e le relative modalità con cui istituire opportune procedure tra cui, in particolare, l'autorizzazione preventiva rilasciata sulla base delle informazioni ricevute concernenti il trasferimento, la manipolazione e l'utilizzazione secondo criteri di sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato, ottenuto con la biotecnologia, il quale potrebbe avere effetti negativi sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

4. Ogni parte contraente comunica, direttamente o imponendo tale obbligo a qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta alla sua giurisdizione che fornisce gli organismi a cui si fa riferimento nel paragrafo 3, tutte le informazioni disponibili relative all'utilizzazione di tali organismi e le disposizioni di sicurezza che essa ha adottato riguardo alla loro manipolazione, nonché tutte le informazioni disponibili sui possibili effetti negativi degli organismi specifici in causa, alla parte contraente sul cui territorio tali organismi devono essere introdotti.

Articolo 20

Risorse finanziarie

1. Ogni parte contraente si impegna a fornire, secondo le sue possibilità, un sostegno e incentivi finanziari per quanto riguarda le attività nazionali volte alla realiz-

zazione degli obiettivi della presente Convenzione, conformemente ai suoi progetti, priorità e programmi nazionali.

2. Le parti che sono paesi industrializzati forniscono nuove e addizionali risorse finanziarie per permettere alle parti che sono paesi in via di sviluppo di far fronte a tutti i costi aggiuntivi convenuti che devono sostenere per attuare i provvedimenti di adempimento degli obblighi contrattati in virtù della presente Convenzione, e di beneficiare delle disposizioni della stessa. Questi costi sono concordati tra la parte contraente che è un paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui all'articolo 21, conformemente alla politica, alla strategia, alle priorità programmatiche, ai criteri di assegnazione e ad un elenco indicativo dei costi aggiuntivi, stabiliti dalla Conferenza delle parti. Altre parti, ivi compresi i paesi che si trovano in una fase di transizione verso una economia di mercato, possono assumere volontariamente gli obblighi delle parti che sono dei paesi industrializzati. Ai fini del presente articolo, la Conferenza delle parti adotta, alla sua prima riunione, un elenco delle parti che sono paesi industrializzati, e delle altre parti che assumono volontariamente gli obblighi delle parti che sono paesi industrializzati. La Conferenza delle parti riesamina periodicamente detto elenco e lo modifica qualora necessario. Si deve incoraggiare anche la concessione volontaria di contributi da parte di altri paesi e fonti. Per realizzare tali impegni, si deve tener conto della necessità che i finanziamenti siano adeguati, prevedibili e tempestivi, e dell'importanza di ripartire gli oneri tra le parti contribuenti iscritte nell'elenco.

3. Le parti che sono paesi industrializzati possono anche fornire, alle parti che sono paesi in via di sviluppo, risorse finanziarie per l'applicazione della presente Convenzione tramite canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. La misura in cui le parti, che sono paesi in via di sviluppo, mantengono effettivamente gli impegni loro imposti dalla presente Convenzione, dipende dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi industrializzati che sono parti dalla Convenzione, degli impegni che la Convenzione impone loro riguardo alle risorse finanziarie e al trasferimento di tecnologia, ed è fondamentale determinata dal fatto che lo sviluppo economico e sociale e l'eliminazione della povertà sono le principali ed essenziali priorità delle parti che sono paesi in via di sviluppo.

5. Nelle loro azioni relative a finanziamenti e al trasferimento di tecnologia, le parti tengono pienamente conto dei bisogni specifici e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati.

6. Le parti contraenti prendono in considerazione anche le condizioni speciali risultanti dalla dipendenza

dalla diversità biologica e dalla sua distribuzione e localizzazione sul territorio delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i piccoli Stati insulari.

7. Si deve prendere in considerazione anche la situazione particolare dei paesi in via di sviluppo, ivi compresi quelli che sono più vulnerabili quanto ad ambiente, per esempio quelli che hanno zone aride e semiaride, zone costiere e montagnose.

Articolo 21

Meccanismo di finanziamento

1. Si deve creare un meccanismo di finanziamento, i cui elementi essenziali sono descritti nel presente articolo, per fornire ai fini della presente Convenzione, risorse finanziarie alle parti che sono paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni o a condizioni di favore. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle parti esercita la sua autorità sul meccanismo di finanziamento, ne stabilisce le linee direttrici e ne controlla il funzionamento. Le operazioni del meccanismo sono svolte da una struttura istituzionale, sulla quale la Conferenza delle parti può prendere una decisione alla sua prima riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle parti determina la politica, la strategia, le priorità programmatiche ed i criteri di assegnazione per quanto riguarda l'accesso a tali risorse e la loro utilizzazione. I contributi devono essere tali da permettere di tener conto della necessità che i finanziamenti, di cui all'articolo 20, siano prevedibili, adeguati e tempestivi, in conformità dell'importo delle risorse necessarie, che viene deciso periodicamente dalla Conferenza delle parti, e dell'importanza di ripartire gli oneri tra le parti contribuenti iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 20. Possono versare contributi volontari anche le parti che sono paesi sviluppati, altri paesi e altre fonti. Il meccanismo deve operare secondo un sistema democratico e trasparente di gestione.

2. Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle parti determina, alla sua prima riunione, la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché i criteri e linee direttrici dettagliate per attribuire la facoltà di accedere alle risorse finanziarie e di utilizzarle, ivi compreso un controllo e una valutazione regolari di tale utilizzazione. La Conferenza delle parti decide le disposizioni necessarie per dare effetto al precedente paragrafo 1, previa consultazione con la struttura istituzionale incaricata della gestione del meccanismo finanziario.

3. La Conferenza delle parti riesamina l'efficienza del meccanismo di finanziamento creato in base al presente articolo, ivi compresi i criteri e le linee direttrici di cui al precedente paragrafo 2, non meno di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione e, in se-

guito, a scadenze regolari. Sulla base di tale riesame, essa adotta misure adeguate per rendere il meccanismo più efficiente, se necessario.

4. Le parti contraenti prendono in considerazione l'opportunità di rafforzare le istituzioni finanziarie esistenti per concedere le risorse finanziarie per la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

Articolo 22

Relazioni con altre convenzioni internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non modificano i diritti e gli obblighi che una parte contraente ha precedentemente assunto aderendo ad un accordo internazionale, a meno che l'esercizio di questi diritti o l'adempimento di questi obblighi possa causare gravi danni alla diversità biologica o possa porla in pericolo.

2. Per quanto riguarda l'ambiente marino, le parti contraenti applicano la presente Convenzione conformemente ai diritti e agli obblighi degli Stati stabiliti dal diritto dei mari.

Articolo 23

La Conferenza delle parti

1. È istituita una Conferenza delle parti. Il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente convoca la prima riunione della Conferenza delle parti entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti hanno luogo ad intervalli regolari, stabiliti dalla Conferenza alla sua prima riunione.

2. Le riunioni straordinarie della Conferenza delle parti hanno luogo ogniqualvolta la Conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle parti lo richieda per iscritto, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro i sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle parti dal segretario.

3. La Conferenza delle parti approva e adotta all'unanimità il proprio regolamento di procedura e quello di qualsiasi organismo sussidiario che essa dovesse creare, nonché il regolamento finanziario concernente il finanziamento del segretario. In ogni riunione ordinaria, la Conferenza delle parti adotta un bilancio per l'esercizio finanziario che scade alla data della successiva riunione ordinaria.

4. La Conferenza delle parti segue l'applicazione della presente Convenzione e a tale scopo:

a) stabilisce la forma e la frequenza per la comunicazione delle informazioni da inviare in conformità dell'articolo 26, ed esamina tali informazioni, nonché le relazioni presentate da qualsiasi organismo sussidiario;

b) esamina i pareri tecnici, tecnologici e scientifici sulla diversità biologica, forniti in conformità dell'articolo 25;

c) esamina ed adotta, se opportuno, i protocolli in conformità dell'articolo 28;

d) esamina ed adotta, se opportuno, gli emendamenti alla presente Convenzione e ai suoi allegati, in conformità degli articoli 29 e 30;

e) esamina gli emendamenti a qualsiasi protocollo, nonché ai suoi allegati e ne raccomanda, se così viene deciso, l'adozione alle parti al protocollo in questione;

f) esamina ed adotta, se opportuno, in conformità dell'articolo 30, gli allegati supplementari alla presente Convenzione;

g) istituisce gli organismi sussidiari considerati necessari per l'applicazione della presente Convenzione, in particolare con compiti di consulenza scientifica e tecnica;

h) tramite il segretario stabilisce contatti con gli organismi esecutivi delle convenzioni che disciplinano materie soggette alla presente Convenzione al fine di fissare opportune modalità di cooperazione;

i) esamina e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione della Convenzione.

5. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, inoltre tutti gli Stati che non sono parti alla presente Convenzione, possono partecipare alle riunioni della Conferenza delle parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organismo o agenzia, governativo o meno, qualificato nei settori relativi alla conservazione e all'utilizzazione durevole della diversità biologica che abbia informato il segretario del suo desiderio di partecipare ad una riunione della Conferenza delle parti in qualità di osservatore può essere ammesso a partecipare, a meno che vi si opponga un terzo delle parti. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono disciplinate dal regolamento di procedura adottato dalla Conferenza delle parti.

Articolo 24

Il segretario

1. È istituito un segretario. Le sue funzioni sono le seguenti:

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti, di cui all'articolo 23, e assicurarne il servizio;

b) espletare le funzioni ad esso attribuite dai protocolli;

c) preparare relazioni relative all'esercizio delle sue funzioni nell'ambito della presente Convenzione e presentarle alla Conferenza delle parti;

- d) assicurare il coordinamento con altri organismi internazionali competenti e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per espletare efficacemente le sue funzioni;
- e) espletare qualsiasi altra funzione che la Conferenza delle parti dovesse assegnargli.

2. Nella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle parti designa, tra le organizzazioni internazionali competenti che hanno manifestato la loro disponibilità a svolgere le funzioni del segretariato nell'ambito della presente Convenzione, quella a cui affidare tali funzioni.

Articolo 25

Organismo sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica

1. È istituito un organismo sussidiario con il compito di prestare alla Conferenza delle parti e, se opportuno, ai suoi altri organismi sussidiari, tempestiva consulenza scientifica, tecnologica e tecnica riguardo all'applicazione della presente Convenzione. Tale organismo è aperto alla partecipazione di tutte le parti ed è multidisciplinare. È composto di rappresentanti di governi che devono essere esperti nel campo di loro competenza. Esso presenterà regolarmente relazioni alla Conferenza delle parti su tutti gli aspetti del suo lavoro.

2. Sotto l'autorità della Conferenza delle parti, conformemente alle linee direttrici da essa stabilite e su sua richiesta, tale organo:

- a) prepara le valutazioni scientifiche e tecniche sulla situazione nel settore della diversità biologica;
- b) effettua valutazioni scientifiche e tecniche sugli effetti dei tipi di provvedimenti adottati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;
- c) identifica le tecnologie e le conoscenze tecniche innovative, efficienti e avanzate concernenti la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e consiglia i modi e i mezzi per promuovere lo sviluppo e/o il trasferimento di tali tecnologie;
- d) formula pareri sui programmi scientifici e sulla cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo che riguardano la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica;
- e) risponde alle questioni di ordine scientifico, tecnico, tecnologico e metodologico che la Conferenza delle parti ed i suoi organismi sussidiari sottopongono al suo esame.

3. Le funzioni, il mandato, l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo possono essere ulteriormente elaborati dalla Conferenza delle parti.

Articolo 26

Relazioni

Ogni parte contraente presenta alla Conferenza delle parti, secondo scadenze determinate da quest'ultima, relazioni sui provvedimenti adottati per applicare le disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

Articolo 27

Composizione delle controversie

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti in questione cercano di arrivare ad una soluzione tramite trattative.

2. Qualora le parti in questione non riescano a trovare un accordo tramite trattative, possono ricorrere congiuntamente ai buoni uffici o alla mediazione di una terza parte.

3. Al momento di ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o di aderirvi, oppure in qualsiasi momento successivo, uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario che, nel caso di una controversia non risolta in conformità del precedente paragrafo 1 oppure paragrafo 2 del presente articolo, accetta come obbligatorie l'una o l'altra delle seguenti procedure di composizione della controversia oppure entrambe:

- a) l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte 1 dell'allegato II;
- b) la presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

4. Qualora le parti alla controversia non abbiano accettato, in conformità del precedente paragrafo 3, la stessa procedura o entrambe, la controversia viene sottoposta a conciliazione conformemente alla parte 2 dell'allegato II, a meno che le parti convengano diversamente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi protocollo, salvo se quest'ultimo disponga diversamente.

Articolo 28

Adozione dei protocolli

1. Le parti contraenti cooperano per l'elaborazione e l'adozione dei protocolli alla presente Convenzione.

2. I protocolli sono adottati in una riunione della Conferenza delle parti.

3. Il testo di qualsiasi protocollo proposto è comunicato alle parti contraenti dal segretariato almeno sei mesi prima della suddetta riunione.

*Articolo 29***Emendamenti alla Convenzione o ai protocolli**

1. Qualsiasi parte contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Qualsiasi parte ad un protocollo può proporre emendamenti a detto protocollo.
2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati in una riunione della Conferenza delle parti. Gli emendamenti ad un protocollo sono adottati durante una riunione delle parti al protocollo in questione. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o ad un protocollo, salvo disposizione contraria del protocollo in questione, è comunicato alle parti allo strumento in questione dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione alla quale verrà presentato per adozione. Il segretariato comunica gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione anche per informazione.
3. Le parti si impegnano in ogni modo possibile a raggiungere un accordo unanime su qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione o ad un protocollo. Se nonostante il ricorso a tutti i modi di concertazione non viene raggiunto un accordo unanime, l'emendamento è adottato in ultima istanza alla maggioranza di due terzi delle parti allo strumento in questione, che sono presenti alla riunione e partecipano alla votazione; l'emendamento è poi presentato dal depositario a tutte le parti per ratifica, accettazione o approvazione.
4. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli emendamenti è notificata per iscritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente al precedente paragrafo 3 entrano in vigore per le parti che li hanno approvati il novantesimo giorno successivo alla data in cui gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono stati depositati da almeno due terzi delle parti contraenti della presente Convenzione o delle parti del protocollo in questione, salvo disposizione contraria di tale protocollo. In seguito, gli emendamenti entrano in vigore per qualsiasi altra parte dopo novanta giorni a decorrere dalla data in cui tale parte ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione degli emendamenti.
5. Al fine del presente articolo, l'espressione «parti che sono presenti alla riunione e partecipano alla votazione» indica le parti presenti alla riunione che esprimono un voto affermativo o negativo.

*Articolo 30***Adozione ed emendamento degli allegati**

1. Gli allegati alla presente Convenzione o a qualsiasi protocollo formano parte integrante della Convenzione o di detto protocollo, a seconda dei casi, e, a meno che sia

diversamente disposto, un riferimento alla presente Convenzione o ai suoi protocolli costituisce nello stesso tempo un riferimento ai relativi allegati. Gli allegati contengono esclusivamente disposizioni o dati su questioni procedurali, scientifiche, tecniche ed amministrative.

2. A meno che sia diversamente disposto in un protocollo riguardo ai relativi allegati, per proporre, adottare e mettere in vigore successivi allegati alla presente Convenzione o allegati ad un protocollo si applica la seguente procedura:

- a) gli allegati alla presente Convenzione o ad un protocollo sono proposti ed adottati secondo la procedura prescritta all'articolo 29;
- b) ogni parte che non può approvare un allegato supplementare alla presente Convenzione o un allegato ad un protocollo al quale sia parte, notifica ciò per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del depositario. Il depositario comunica senza indugio a tutte le parti la notifica ricevuta. Una parte può ritirare in qualsiasi momento una precedente dichiarazione di obiezione e pertanto gli allegati entrano in vigore, per detta parte, fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera c);
- c) un anno dopo la comunicazione da parte del depositario dell'adozione, l'allegato entra in vigore per tutte le parti alla presente Convenzione o al protocollo in questione che non hanno presentato notifica scritta conformemente alle disposizioni della precedente lettera b).

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati della presente Convenzione o di un protocollo sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli allegati alla Convenzione o ad un protocollo.

4. Se un allegato supplementare o un emendamento ad un allegato fa riferimento ad un emendamento alla Convenzione o ad un protocollo, tale allegato supplementare o emendamento non entra in vigore finché non entra in vigore l'emendamento alla Convenzione o al protocollo in questione.

*Articolo 31***Diritto di voto**

1. Fatto salvo il disposto del successivo paragrafo 2, ogni parte contraente alla presente Convenzione o ad un protocollo dispone di un voto.
2. Le organizzazioni regionali di integrazione economica esercitano il diritto di voto di loro competenza, esprimendo un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono parti alla presente Convenzione o al

protocollo in questione. Dette organizzazioni non esercitano il diritto di voto se lo esercitano gli Stati membri e viceversa.

Articolo 32

Relazione tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli

1. Uno Stato o una organizzazione regionale d'integrazione economica non può divenire parte ad un protocollo senza essere o divenire simultaneamente parte alla presente Convenzione.
2. Le decisioni relative ad un protocollo sono adottate solo dalle parti a detto protocollo. Una parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un protocollo può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le riunioni delle parti a detto protocollo.

Articolo 33

Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma per tutti gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica a Rio de Janeiro dal 5 al 14 giugno 1992 e nella sede delle Nazioni Unite, a New York, dal 15 giugno 1992 al 4 giugno 1993.

Articolo 34

Ratifica, accettazione, approvazione

1. La presente Convenzione e i suoi protocolli sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione sono depositati presso il depositario.
2. Qualsiasi organizzazione di cui al precedente paragrafo 1, che diventa parte alla presente Convenzione o ad un protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri sia parte contraente, è sottoposta a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione o dal protocollo in questione, a seconda dei casi. Qualora uno o più Stati membri di una di tali organizzazioni sia parte contraente alla Convenzione o ad un relativo protocollo, l'organizzazione e i suoi Stati membri decidono sulle rispettive responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione o dal protocollo, a seconda dei casi. In tali casi, l'organizzazione ed i suoi Stati membri non hanno la facoltà di esercitare simultaneamente i diritti derivanti dalla Convenzione o da un relativo protocollo.
3. Negli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 precedente indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla Convenzione o dal protocollo in questione. Esse informano il depositario anche di qualsiasi modifica pertinente all'estensione di dette competenze.

Articolo 35

Adesione

1. La presente Convenzione e i suoi protocolli sono aperti all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dalla data in cui la Convenzione o il protocollo in questione non sono più aperti alla firma. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
2. Negli strumenti di adesione le organizzazioni di cui al precedente paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla Convenzione o dal protocollo in questione. Esse informano il depositario anche di qualsiasi modifica pertinente all'estensione di dette competenze.
3. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla presente Convenzione o ad uno dei suoi protocolli.

Articolo 36

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Un protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il numero di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione specificato in detto protocollo.
3. Per ogni parte contraente che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o accede ad essa dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, essa entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di detta parte contraente.
4. A meno che sia diversamente disposto in un protocollo, esso entra in vigore per una parte contraente che lo ratifica, accetta, approva o aderisce ad esso dopo la sua entrata in vigore conformemente al precedente paragrafo 2, il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte contraente deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per detta parte contraente.
5. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2, uno strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più agli strumenti depositati dagli Stati membri della detta organizzazione.

Articolo 37**Riserve**

Non si possono fare riserve alla presente Convenzione.

Articolo 38**Denuncia**

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per una parte contraente, questa parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare la Convenzione con notifica scritta al depositario.

2. Qualsiasi denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data della sua ricezione da parte del depositario o in qualsiasi data posteriore che sia specificata nella notifica della denuncia.

3. Se una parte contraente denuncia la presente Convenzione, si considera che abbia denunciato anche i protocolli ai quali essa è parte.

Articolo 39**Accordi finanziari interinali**

A condizione che sia stato integralmente ristrutturato, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21, il Fondo mondiale per l'ambiente del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e della Banca internazionale

per la ricostruzione e lo sviluppo è, a titolo interinale, la struttura istituzionale di cui all'articolo 21 per il periodo che va dall'entrata in vigore della presente Convenzione fino alla prima riunione della Conferenza delle parti o fino alla data in cui la Conferenza delle parti decide quale struttura istituzionale designare conformemente all'articolo 21.

Articolo 40**Accordi interinali per il segretariato**

Il segretariato che è messo a disposizione dal direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente è, a titolo provvisorio, il segretariato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per il periodo che va dall'entrata in vigore della presente Convenzione alla prima riunione della Conferenza delle parti.

Articolo 41**Depositario**

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente Convenzione e dei suoi protocolli.

Articolo 42**Testi autentici**

L'originale della presente Convenzione, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono parimenti autentici, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Rio de Janeiro, il cinque giugno millenovecentonovantadue.

*ALLEGATO I***IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO**

1. Ecosistemi e habitat: che contengano una grande diversità, un elevato numero di specie endemiche o minacciate, specie selvatiche; necessari per le specie migratrici; aventi un'importanza sociale, economica, culturale o scientifica; che siano rappresentativi, unici o associati a processi chiave evolutivi o ad altri processi biologici.
 2. Specie e comunità che siano minacciate; specie selvatiche imparentate a specie domestiche o coltivate; che abbiano un valore medicinale, agricolo o economico; d'importanza sociale, scientifica o culturale; importanti per la ricerca sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica, come le specie indicative.
 3. Genomi e geni descritti d'importanza sociale, scientifica od economica.
-

ALLEGATO II

PARTE 1

Arbitrato

Articolo 1

La parte ricorrente notifica al segretariato il fatto che le parti sottopongono una controversia ad arbitrato in conformità dell'articolo 27. La notifica indica l'oggetto dell'arbitrato e in particolare gli articoli della Convenzione o del protocollo la cui interpretazione o applicazione è controversa. Se le parti non si mettono d'accordo sull'oggetto della controversia prima che venga designato il presidente del tribunale arbitrale, quest'ultimo dirime la questione. Il segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti contraenti della presente Convenzione o del protocollo in questione.

Articolo 2

1. In caso di controversie tra due parti, il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle parti alla controversia nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che sarà il presidente del tribunale. Quest'ultimo non deve avere la nazionalità di una delle parti alla controversia né avere il luogo di residenza abituale nel territorio di una delle due parti, né essere funzionario di una di esse, né essersi occupato della controversia sotto altro titolo.

2. In caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo.

3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

Articolo 3

1. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

2. Qualora una delle parti alla controversia non nomini un arbitro entro due mesi dalla ricezione della richiesta, l'altra parte potrà informarne il segretario generale, che procede alla designazione entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, e dei protocolli in questione, e al diritto internazionale.

Articolo 5

A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.

Articolo 6

Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare misure provvisorie indispensabili di protezione.

Articolo 7

Le parti alla controversia facilitano i lavori del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione, devono:

- a) fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti e
- b) qualora sia necessario, mettere il tribunale in grado di citare testimoni o esperti e di ricevere le loro disposizioni.

Articolo 8

Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso delle udienze.

Articolo 9

A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale deve tenere un registro di tutte le spese e fornire un estratto finale alle parti.

Articolo 10

Ogni parte contraente che abbia un interesse di ordine giuridico riguardo all'oggetto della controversia, interesse che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale.

Articolo 11

Il tribunale può ascoltare e decidere controdeduzioni collegate direttamente all'oggetto della controversia.

Articolo 12

Le decisioni di procedura e di merito del tribunale arbitrale vengono prese a maggioranza dei membri.

Articolo 13

Qualora una delle parti alla controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il tribunale arbitrale deve assicurarsi che la domanda sia ben fondata in fatto e in diritto.

Articolo 14

Il tribunale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui era costituito da tutti i membri, a

meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare altri cinque mesi.

Articolo 15

La decisione finale del tribunale arbitrale deve essere limitata all'oggetto della controversia e deve comprendere le motivazioni su cui è basata. Essa deve riportare i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale può aggiungere un parere separato e diverso dalla decisione finale.

Articolo 16

La decisione è vincolante per le parti alla controversia. Essa è inappellabile, a meno che le parti alla controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.

Articolo 17

Ogni divergenza che possa sorgere tra le parti alla controversia riguardo all'interpretazione o al modo di esecuzione della decisione finale, può essere sottoposta per decisione da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso detta decisione finale.

PARTE 2

Conciliazione

Articolo 1

Su richiesta di una delle parti alla controversia viene costituita una commissione di conciliazione. A meno che le parti convengano diversamente, la commissione è composta di cinque membri, due dei quali sono designati da ciascuna parte in questione, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai suddetti membri.

Articolo 2

Nel caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano i propri membri della commissione di comune accordo. Qualora due o più parti abbiano interessi divergenti o siano in disaccordo sul fatto che abbiano lo stesso interesse, esse nominano i loro membri separatamente.

Articolo 3

Se alcune parti non nominano i propri membri entro due mesi dalla data della richiesta di costituire la commissione di conciliazione, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su domanda della parte che ha presentato la

suddetta richiesta, alle nomine entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 4

Se il presidente della commissione di conciliazione non viene scelto entro due mesi dall'ultima nomina di un membro della commissione, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla nomina del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 5

La commissione di conciliazione decide alla maggioranza dei membri. A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, essa stabilisce il suo regolamento di procedura. Essa esprime una proposta di risoluzione della controversia, che le parti devono prendere in considerazione in buona fede.

Articolo 6

Nel caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, quest'ultima decide se essa è competente o meno.

*ALLEGATO B***DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PARAGRAFO 3 DELL'ARTICOLO 34 DELLA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA**

Conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato CEE, la Comunità, unitamente ai suoi Stati membri, è competente per intraprendere azioni volte alla protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda le questioni oggetto della Convenzione, la Comunità ha adottato numerosi strumenti giuridici, sia come parte della sua politica ambientale che nell'ambito di altre politiche settoriali, i più pertinenti dei quali sono elencati in appresso:

- Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 3).
- Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 10).
- Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1).
- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1).
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7).
- Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40).
- Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85).
- Decisione 89/625/CEE del Consiglio, del 20 novembre 1989, relativa a due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente STEP e EPOCH (GU n. L 359 dell'8. 12. 1989, pag. 9).
- Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1).
- Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1).
- Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15).
- Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1).

*ALLEGATO C***DICHIARAZIONE IN OCCASIONE DELLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITÀ**

Nell'ambito delle loro rispettive competenze, la Comunità europea e i suoi Stati membri desiderano riaffermare l'importanza che attribuiscono al trasferimento di tecnologie e alla biotecnologia al fine di garantire la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica: la conformità ai diritti di proprietà intellettuale costituisce un elemento essenziale per l'attuazione delle politiche di trasferimento di tecnologie e di investimenti comuni.

Per la Comunità europea e i suoi Stati membri, i trasferimenti di tecnologia e l'accesso alla biotecnologia, quali definiti nel testo della Convenzione sulla diversità biologica, possono essere assicurati solo in conformità dell'articolo 16 di detta Convenzione e in applicazione dei principi e delle norme di protezione della proprietà intellettuale, in particolare gli accordi multilaterali e bilaterali firmati o negoziati dalle parti della presente Convenzione.

La Comunità europea e i suoi Stati membri incoraggeranno l'utilizzazione del meccanismo finanziario stabilito dalla Convenzione per facilitare il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli operatori europei, in particolare per quanto concerne la concessione di licenze, garantendo nello stesso tempo una protezione adeguata ed efficace dei suddetti diritti di proprietà.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1993

relativa agli aiuti concessi dalle autorità spagnole in occasione della cessione da parte di Cenemesa/Cademesa/Conelec di talune attività industriali selezionate ad Asea-Brown Boveri

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(93/627/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Il cosiddetto gruppo Cenemesa («CCC») era costituito da tre società private produttrici di impianti elettrici, e cioè:

- Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, SA («Cenemesa»);
- Catalana de Maquinaria Eléctrica, SA («Cademesa»);
e
- Constructora Nacional de Equipos Eléctricos, SA («Conelec»).

Queste società gestivano otto stabilimenti situati in sei diverse comunità autonome spagnole:

Società	Stabilimento di	Comunità autonoma
Cenemesa	Córdoba	Andalusia
	Erandio (Vizcaya)	Paesi Baschi
	Reinosa	Cantabria
	Madrid	Madrid
	Valladolid	Castiglia/León
Cademesa	Sabadell (Barcellona)	Catalogna
Conelec	Galindo (Vizcaya)	Paesi Baschi
	Trápaga (Vizcaya)	Paesi Baschi

Attualmente gli stabilimenti suelencati appartengono a diverse società controllate dal gruppo multinazionale Asea-Brown Boveri (ABB) e sono da queste gestiti (cfr. i capitoli successivi della presente decisione).

Alla fine del 1988 il gruppo industriale summenzionato rappresentava il 50 % della capacità di produzione complessiva del settore degli impianti elettrici in Spagna ed occupava 5 102 lavoratori, pari al 47 % della manodopera complessiva del settore. La sua gamma di base di prodotti comprendeva: trasformatori, generatori, motori industriali e a trazione, commutatori.

Il gruppo CCC era stato formato verso la metà degli anni '80, in un periodo in cui diverse società transnazionali avevano deciso di abbandonare la propria attività industriale sul territorio spagnolo a seguito della duratura crisi mondiale che aveva colpito il settore dei beni strumentali.

Nel mese di ottobre 1983, a seguito del protrarsi di difficoltà finanziarie, Westinghouse Española, SA — controllata spagnola del gruppo multinazionale Westinghouse Electric — si trovava a fronteggiare una domanda giudiziale di sospensione dei pagamenti. Contemporaneamente, i rappresentanti della multinazionale avevano intavolato trattative con l'amministrazione spagnola per discutere vari progetti di cessione della controllata spagnola, che altrimenti sarebbe stata posta in liquidazione.

A seguito di tali discussioni, Westinghouse Electric accettò di cedere la propria quota del 98 % nella controllata spagnola al prezzo simbolico di 1 PTA per azione ad Arbobyl Ltd, una società privata britannica specializzata nell'acquisizione di società in difficoltà. Dopo questa transazione, Westinghouse Española, SA cambiò il proprio nome in Cenemesa.

Nel mese di dicembre 1985 il gruppo multinazionale Brown Boveri cedette la propria partecipazione, pari al 100 % del capitale della controllata spagnola Brown Boveri de España, SA a Cenemesa per 450 Mio di PTA. Successivamente, Brown Boveri de España, SA trasformò il proprio nome in Cademesa.

Infine, nel mese di dicembre 1986 Cenemesa acquistò da diversi azionisti il 50,1 % del capitale di Conelec. È opportuno sottolineare che Conelec era il nuovo nome dato a General Eléctrica Española, SA in seguito alla sospensione dei pagamenti avvenuta nel 1984, e dopo che la società madre — il gruppo multinazionale General Electric — aveva diluito la propria partecipazione di controllo, convertendo in quote di capitale i propri debiti nei confronti dei creditori.

Il risultato delle operazioni sopraelencate è stato che, entro la fine del 1986, la società privata Arbobyl, direttamente o indirettamente, aveva assunto il controllo di Cenemesa, Cademesa e Conelec.

Sotto la guida del nuovo ultimo azionista, il gruppo CCC ha presentato successivamente diversi progetti di ristrutturazione al Ministero spagnolo dell'industria, con l'obiettivo di ottenere per la loro realizzazione dei finanziamenti pubblici. Nel frattempo, la situazione finanziaria di CCC non ha cessato di deteriorarsi. Nel corso del periodo 1986-1988, il gruppo ha accumulato perdite complessive per 14 984 Mio di PTA, a fronte di una cifra d'affari passata da 17 475 Mio di PTA nel 1986 a 18 143 Mio nel 1988.

II

In seguito ad un reclamo presentato da un'impresa concorrente di CCC, la Commissione, con lettera del 3 aprile 1987, ha chiesto alle autorità spagnole di informarla di ogni aiuto concesso fino a quella data ad imprese facenti parte del gruppo CCC. È stato anche richiesto alle autorità spagnole di informare la Commissione di ogni eventuale potenziale impegno volto a garantire un intervento futuro in favore di CCC. Le autorità spagnole hanno risposto con lettere datate 7 luglio e 6 ottobre 1987, in cui si informava la Commissione che i governi di diverse comunità autonome avevano concesso a CCC aiuti di entità limitata, ma ciò era avvenuto o prima dell'adesione della Spagna alla Comunità europea o, dopo l'adesione, a titolo di regimi debitamente notificati alla Commissione. Le autorità spagnole hanno altresì comunicato che dopo l'adesione il governo centrale non ha concesso alcun aiuto.

Circa un anno dopo il reclamo, il medesimo concorrente di CCC ha richiamato l'attenzione della Commissione su alcuni provvedimenti di aiuto, di un valore stimato intorno ai 25 000 Mio di PTA, concessi dal governo centrale e dai governi di varie comunità autonome presumibilmente per finanziare un'importante riduzione degli effetti di CCC. Di conseguenza la Commissione, con lettera del 1° marzo 1988, ha invitato le autorità spagnole a trasmetterle ogni informazione rilevante, in merito a tali presunti interventi pubblici.

Le autorità spagnole, con telex del 25 maggio 1988, hanno informato la Commissione che, dall'ultima corrispondenza del 6 ottobre 1987, né il governo centrale né le comunità autonome avevano concesso alcun aiuto a CCC. Le autorità spagnole hanno anche indicato che, a quell'epoca, erano all'esame alcune misure di aiuto di natura «socio-occupazionale», le cui caratteristiche specifiche non erano ancora state definite.

Il medesimo reclamante, con lettera alla Commissione del 26 dicembre 1989, ha ribadito la denuncia di avvenuti finanziamenti contenuta nel reclamo precedente.

Alcuni giorni dopo, il 3 gennaio 1990, nel corso di un incontro tra i rappresentanti del Ministero spagnolo dell'industria ed alcuni membri del Gabinetto del commissario responsabile per la politica della concorrenza, questi ultimi hanno sollevato la questione specifica sulla quale, secondo le loro dichiarazioni, intendevano chiedere una pronuncia della Commissione. In particolare, i rappresentanti spagnoli hanno descritto a grandi linee il contenuto di taluni negoziati che le autorità centrali spagnole stavano portando avanti con il gruppo CCC. Essi hanno dichiarato che, secondo le autorità spagnole, l'attuazione delle clausole oggetto della negoziazione non comportava alcun elemento di aiuto di Stato, ed hanno assicurato che le autorità spagnole intendevano fornire tutte le informazioni necessarie. È necessario sottolineare che i rappresentanti spagnoli non hanno esibito alcun documento a sostegno dei fatti descritti a voce.

La Commissione, con lettera del 12 gennaio 1990, ha invitato le autorità spagnole a trasmetterle tutte le informazioni necessarie.

Le autorità spagnole hanno fornito le prime informazioni con lettere datate 14 e 28 febbraio e 5 aprile 1990 (per una descrizione di tali comunicazioni, cfr. capitolo III della presente decisione). È d'uopo notare anche che il 23 febbraio 1990 si era tenuto un incontro tecnico tra i rappresentanti del governo spagnolo e la Commissione.

Successivamente, in due incontri svoltisi il 10 e 28 maggio 1990, il caso CCC è stato discusso dal ministro spagnolo dell'industria e dal commissario responsabile per la politica della concorrenza. Nel secondo incontro, vista la complessità del caso, essi hanno convenuto di invitare il governo spagnolo a fornire ulteriori informazioni per illustrare alcuni particolari, ancora poco chiari, degli interventi pubblici, in modo tale da consentire una piena valutazione da parte della Commissione. Le parti hanno altresì convenuto che la Commissione avrebbe deciso quale seguito riservare al caso dell'analisi, e sulla base della risposta fornita dalle autorità spagnole.

A sorpresa, e contrariamente alla procedura concordata, testé descritta, per il proseguimento della valutazione del caso, con una breve lettera del 15 giugno 1990 il governo spagnolo invocava la pronuncia della Corte di giustizia nella causa 120/73 Lorenz/Germania (*) ed informava la Commissione di aver proceduto all'attuazione degli accordi riguardanti il rilevamento dei debiti del gruppo CCC (cfr. capitolo III della presente decisione).

In risposta alla comunicazione del governo spagnolo, la Commissione, con lettera del 20 giugno 1990 a firma del commissario responsabile per la politica della concorrenza, ha tempestivamente indicato al ministro spagnolo

(*) Raccolta del 1973, pag. 1471.

dell'industria che il governo spagnolo non doveva mettere la Commissione di fronte al fatto compiuto, e che ciò era contrario alla procedura concordata per la valutazione degli interventi. Nella stessa lettera, la Commissione ha chiesto informazioni complementari, secondo quanto convenuto dalle parti in precedenza.

Con lettera del 24 luglio 1990 il ministro spagnolo dell'industria ha rifiutato di rispondere alla richiesta di informazioni della Commissione. Nella lettera, il ministro spagnolo ha ammesso di aver concordato con il commissario che, prima di prendere posizione, la Commissione avrebbe chiesto ulteriori informazioni, che le consentissero una valutazione adeguata degli interventi. Tuttavia, a suo parere, la concreta attuazione degli interventi pubblici era giustificata dall'urgenza di porre fine alla situazione insostenibile in cui si trovavano le società del gruppo CCC.

Confrontata a questa situazione, il 25 luglio 1990 la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti degli interventi delle autorità pubbliche spagnole a favore delle società Cenemesa, Conelec e Cademesa in occasione della cessione di attività industriali di loro proprietà ad ABB. La Commissione ha ritenuto che detti interventi, a prima vista, comportano degli elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE che non possiedono i requisiti necessari per beneficiare di una delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE.

L'11 dicembre 1990 la Spagna ha presentato ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per l'annullamento della decisione della Commissione di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE. (Causa C-312/90 Regno di Spagna contro Commissione) ⁽¹⁾.

III

Come accennato in precedenza, nel capitolo II della presente decisione, prima della decisione di avvio della procedura da parte della Commissione le autorità spagnole avevano fornito un certo numero di informazioni con lettere datate 14 e 28 febbraio e 5 aprile 1990.

Nella lettera del 14 febbraio 1990, le autorità spagnole hanno informato la Commissione del fatto che, nonostante il gruppo CCC non fosse riuscito a presentare al Ministero dell'industria spagnolo un programma di ristrutturazione accettabile (cfr. capitolo I della presente decisione), il 27 dicembre 1987 il governo centrale spagnolo aveva deciso un pacchetto di aiuti straordinari destinati a coprire i costi di una riduzione dell'organico del gruppo per complessive 1 612 unità. Il fondamento giuridico degli aiuti in questione è il regime di aiuti

introdotto dalla legge 26 luglio 1984, n. 27 sulla riconversione e la reindustrializzazione. Le autorità spagnole hanno altresì comunicato che, pur avendo effettivamente deciso la concessione degli aiuti, erano consapevoli del fatto che i provvedimenti a carattere occupazionale non potevano assicurare, da soli, la sopravvivenza a medio termine di CCC, e ritenevano ugualmente indispensabile la presenza attiva di un nuovo azionista in grado di apportare le risorse finanziarie e i trasferimenti tecnologici necessari a salvare il gruppo.

Va osservato che questi dati erano in evidente contrasto con la dichiarazione resa dalle autorità spagnole nella precedente comunicazione alla Commissione, trasmessa via telex il 25 maggio 1988 (cfr. capitolo II), secondo cui fino a quel giorno, le autorità spagnole non avevano concesso alcun aiuto a CCC ed alcuni provvedimenti d'aiuto, non ancora definiti, erano in corso d'esame.

La lettera del 14 febbraio 1990 spiegava inoltre che, — sebbene il gruppo non appartenesse allo Stato — per trovare un nuovo azionista il ministero spagnolo dell'industria già dal settembre 1988 aveva preso contatto con diverse società multinazionali potenzialmente interessate all'acquisizione di CCC. Si trattava delle società: Alsthom, «ABB», Mitsubishi e Siemens. Secondo quanto comunicato, nell'agosto 1989, dopo intense negoziazioni, le autorità spagnole avevano finito per accettare l'offerta di ABB, che intendeva assumere il controllo delle attività di CCC alle seguenti condizioni:

- CCC sarebbe stata liquidata;
- tutte le attività del gruppo sarebbero state vendute: ABB avrebbe acquistato il «capitale industriale» per 7 000 Mio di PTA, e il resto sarebbe stato aggiudicato, libero dagli oneri per la manodopera, ai creditori pubblici;
- si sarebbe attuato un piano di ristrutturazione degli effettivi negoziato con le associazioni sindacali;
- la capacità produttiva del gruppo sarebbe stata ridotta grazie alla chiusura degli stabilimenti di Erandio e Valladolid.

Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione degli effettivi, le autorità spagnole hanno indicato che tra i sindacati ed ABB era stato concluso un accordo che prevedeva:

- l'impegno, da parte di ABB, a riassumere 2 915 dei 5 102 lavoratori di CCC;
- l'impiego, da parte dello Stato, degli aiuti già approvati nel dicembre 1987 per finanziare un sistema di prepensionamento a favore di 1 666 lavoratori;
- la creazione di un fondo pensionistico a favore dei lavoratori in esubero;
- la dismissione di 521 lavoratori non ammissibili al suddetto schema di prepensionamento grazie ad un sistema di incentivi finanziato da ABB.

⁽¹⁾ Ancora inedita.

Le autorità spagnole hanno spiegato che questo accordo con ABB dovrebbe rendere possibile il raggiungimento di due degli obiettivi perseguiti: assicurare il ristabilimento di una redditività economica e finanziaria, anche nel medio periodo, alle attività industriali del gruppo CCC, e massimizzare il recupero dei crediti a vantaggio dei creditori pubblici coinvolti. A questo proposito, la Commissione è stata informata che, al 31 dicembre 1989, i debiti del gruppo CCC nei confronti dello Stato ammontavano a 35 910 Mio di PTA così composti: 19 020 Mio dovuti al sistema nazionale di sicurezza sociale; 9 102 Mio di PTA dovuti alle tesorerie delle comunità autonome; 2 463 Mio di PTA dovute all'Erario; 5 325 Mio dovuti ad un ente creditizio di proprietà statale («Banco de Crédito Industrial»).

Con lettera del 28 febbraio 1990 le autorità spagnole hanno specificato che i 7 000 Mio di PTA promessi da ABB ammontano a più del doppio di quanto offerto dalle altre società multinazionali a cui era stato proposto l'acquisto di CCC. Le autorità spagnole, comunque, non hanno fornito altri ragguagli sulle offerte apparentemente respinte. È stato inoltre chiarito che le attività residue non rilevate da ABB verranno liquidate ed i proventi della vendita andranno ai creditori pubblici. Secondo le loro stime, la vendita dovrebbe fruttare circa 7 000 Mio di PTA. D'altro canto, le autorità spagnole hanno spiegato che i sindacati hanno accettato le condizioni dell'accordo con ABB a motivo delle indennità a favore dei lavoratori prepensionati già approvate nel 1987 dal governo centrale spagnolo in conformità della legge 27/1984, e che il costo, per lo Stato, degli aiuti concessi ai sensi di questa legge sarà di 15 019 Mio di PTA per il periodo 1990-2000.

Le autorità spagnole hanno sottolineato il carattere sociale di questi aiuti e il fatto che essi saranno versati direttamente ai lavoratori senza transitare sui bilanci delle società. Inoltre, alle operazioni previste nell'ambito dell'accordo con ABB si applicherà la disciplina fiscale ordinaria. È importante notare, infine, che, contrariamente alle informazioni trasmesse nelle comunicazioni precedenti, le autorità spagnole hanno rivelato che verrà chiuso soltanto lo stabilimento di Erandio.

Con lettera datata 5 aprile 1990 le autorità spagnole hanno fatto pervenire alla Commissione una copia di un progetto di documento dal titolo «Accordo relativo alla liquidazione e all'aggiudicazione delle attività di CCC come rimborso dei debiti del gruppo nei confronti dei creditori pubblici». Firmatari di questo progetto di compromesso di liquidazione sono CCC, ABB e lo Stato. Stando a quanto ivi contenuto, ABB e il governo spagnolo hanno assunto le seguenti obbligazioni:

- i vari creditori pubblici di CCC:
 - cancelleranno debiti a carico di CCC per un valore complessivo di 35 910 Mio di PTA;
 - rinunceranno unilateralmente ad avvalersi delle ipoteche e dei diritti di sequestro iscritti a loro favore sui beni di CCC;

a condizione che

- ABB:
 - acquisisca alcuni stabilimenti selezionati del gruppo CCC, liberi da ogni onere, nonché le attività e le passività correnti delle imprese interessate, al prezzo di 7 000 Mio di PTA;
 - continui ad impiegare 2 915 lavoratori appartenenti all'organico di CCC;
 - trasferisca tecnologia a favore delle attività industriali di tali stabilimenti;
 - realizzi, nello spazio di quattro anni, investimenti per 5 600 Mio di PTA in conformità del piano industriale presentato da ABB alle autorità spagnole.

Questo progetto di accordo di liquidazione prevede anche l'obbligo, per ABB, di conservare la proprietà delle attività acquisite per almeno tre anni. D'altro canto, una delle clausole di questo documento, dalla formulazione piuttosto oscura, lascia intendere che i 7 000 Mio di PTA versati da ABB per l'acquisizione delle attività selezionate non saranno destinati ai creditori pubblici, quanto piuttosto alla copertura dei costi ed oneri di natura occupazionale.

In contrasto con la precedente lettera delle autorità spagnole, questa comunicazione ribadisce che, in adempimento dell'accordo, verranno chiusi due stabilimenti del gruppo CCC, segnatamente Erandio e Valladolid.

Va infine sottolineato che alcune parti del progetto di compromesso sembrano indicare che gli interessi delle società del gruppo CCC saranno curati da una controllata esecutiva di ABB appositamente creata.

IV

La decisione della Commissione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE è stata notificata al governo spagnolo con lettera del 3 agosto 1990, in cui quest'ultimo viene invitato a presentare le proprie osservazioni ed a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare se gli elementi di aiuto insiti negli interventi delle autorità spagnole siano compatibili con il mercato comune.

In particolare, la Commissione ha rinnovato al governo spagnolo il proprio invito a rispondere alle domande poste in precedenza con lettera del 20 giugno 1990. Tali domande avevano lo scopo di accertare alcuni elementi fondamentali degli interventi pubblici, riguardo ai quali, fino a quel momento, le autorità spagnole non avevano trasmesso alcuna informazione, o avevano fornito dettagli insufficienti a valutare in maniera adeguata gli interventi.

La Commissione, fra l'altro, aveva richiesto: informazioni relative ad eventuali aiuti concessi o programmati dai governi degli enti autonomi o locali; copia della corrispondenza con le società partecipanti all'offerta di acquisizione di CCC nonché copia del memorandum di intesa sottoscritto insieme ad ABB; identità e proprietà della partecipazione di maggioranza, e ruolo delle società partecipanti alle negoziazioni per l'acquisizione di CCC; impegni di qualunque tipo assunti dalle parti coinvolte nelle negoziazioni: governo, azionisti, acquirenti, sindacati; dati sulla futura ristrutturazione e piano industriale degli acquirenti, con l'indicazione della capacità attuale delle unità produttive appartenenti a CCC e delle previsioni per i prossimi cinque anni; ecc. È importante sottolineare che, come avviene in tutti i casi di aiuto a imprese in difficoltà, quest'ultimo elemento riveste un'importanza cruciale per valutare l'effettiva compatibilità degli interventi pubblici con il mercato comune.

Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati della decisione della Commissione mediante la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 31 ottobre 1990 della lettera inviata al governo spagnolo.

Il governo spagnolo ha presentato le proprie osservazioni con lettera datata 4 ottobre 1990, dichiarando innanzitutto che tale comunicazione rappresentava esclusivamente l'adempimento del dovere generale di collaborazione con le istituzioni comunitarie, in quanto non riteneva legittimo l'avvio della procedura, dato che gli interventi erano stati debitamente notificati e che la Commissione non aveva adottato alcuna decisione nei due mesi successivi all'ultimo invio di informazioni.

Il governo spagnolo ha anche fatto notare che i diversi interventi pubblici succedutisi in questo caso dovrebbero essere considerati un'unica operazione in adempimento di un accordo extragiudiziale ai sensi del quale determinate attività appartenenti ad una società indebitata vengono vendute allo scopo di estinguere i debiti accumulati da tale società. L'unica particolarità di questo accordo consiste nel fatto che, data la presenza di istituzioni pubbliche, la legislazione spagnola richiede l'adempimento di alcuni speciali requisiti procedurali, ed in particolare: una pronuncia del Consiglio di Stato spagnolo e la sua conferma mediante Regio Decreto.

Riguardo alle informazioni supplementari richieste dalla Commissione, il governo spagnolo ha sostenuto che queste o erano già state inviate alla Commissione o erano irrilevanti per la valutazione del caso. Ciononostante il governo spagnolo ha comunicato qualche ragguaglio supplementare.

La comunicazione spagnola, in particolare, conteneva una copia del Regio Decreto 15 giugno 1990, n. 810 con il quale il governo spagnolo autorizzava il compromesso di liquidazione concluso tra CCC, ABB e lo Stato, ed una copia dell'accordo effettivamente sottoscritto dalle

medesime parti il 3 luglio 1990. Erano allegati inoltre alcuni documenti precedentemente richiesti, ma mai ricevuti dalla Commissione, come il testo dell'accordo firmato il 29 dicembre 1989 da ABB, i sindacati e lo Stato, sulla distribuzione tra i firmatari del costo della ristrutturazione del personale di CCC, e una copia del documento intitolato «Piano industriale» presentato da ABB alle autorità spagnole.

Queste informazioni hanno contribuito a chiarire alcuni punti essenziali degli interventi pubblici, che risultavano di difficile comprensione e ambigui prima dell'avvio della procedura ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

A questo proposito, i nuovi ragguagli mostrano che gli interventi di tutte le parti coinvolte nella cessione dei beni del gruppo CCC fanno parte di una strategia, precedentemente concordata fra le autorità spagnole e ABB, finalizzata al salvataggio delle attività industriali delle società del gruppo, e contemporaneamente a cercare di recidere ogni collegamento giuridico fra gli acquirenti delle attività e CCC, al fine di evitare in partenza l'emergere di ogni eventuale potenziale responsabilità futura. Questa strategia è stata attuata per tappe successive, come illustrato nei punti che seguono:

- 1) *ABB costituisce Esene uno SA, incaricata di portare avanti le negoziazioni ed assumere il controllo di CCC ai fini dell'operazione*

Contrariamente alle informazioni fornite in precedenza, il governo spagnolo ha indicato che, fra le società contattate per l'acquisizione di CCC, soltanto ABB ha presentato un'offerta definitiva, dal momento che tutti gli altri acquirenti potenziali si sono ritirati dalle negoziazioni.

Dopo l'accettazione da parte del governo spagnolo, nell'agosto 1989, dell'offerta di acquisizione delle attività industriali di CCC da parte di ABB, ABB ha costituito una società esecutiva, controllata al 100 % denominata Esene uno SA. In seguito Esene uno ha ricevuto da CCC l'incarico di rappresentare il gruppo nelle negoziazioni e di formalizzare e realizzare la liquidazione concordata (cfr. oltre, al punto 3). Secondo le autorità spagnole, Esene uno SA deteneva un'opzione di acquisto delle azioni CCC al prezzo simbolico di 1 PTA.

Conviene a questo punto sottolineare che, in ogni caso, anche se le azioni di CCC non fossero state acquistate da ABB, quest'ultima di fatto controllava CCC attraverso la controllata Esene uno che, nella negoziazione con le autorità spagnole, rappresentava sia gli interessi di CCC che quelli di ABB.

È inoltre importante notare il carattere insolito della situazione sopradescritta, che dimostra chiaramente l'intenzionalità della strategia messa a punto dalle autorità spagnole insieme con ABB: nel corso delle negoziazioni per la cessione delle attività industriali

del gruppo CCC, gli interessi di tale gruppo, in ultima analisi, erano rappresentati da una controllata di ABB, il che equivale a dire della società che doveva acquistarle. Questa fondamentale commistione di personalità tra venditore ed acquirente è ancora più evidente per quanto riguarda gli aiuti alla ristrutturazione della manodopera (cfr. oltre, al punto 2) e mostra il grado di coinvolgimento di ABB in questa operazione.

2) *Accordo con i sindacati*

Uno dei principali fattori che metteva in pericolo la sopravvivenza a medio termine delle attività industriali di CCC era il fatto che gli effettivi delle società del gruppo erano sovradimensionati. Per risolvere questo problema, Esene uno, per conto di ABB e del governo centrale spagnolo, in esclusiva e senza l'intervento di CCC ha avviato trattative con i sindacati per rendere possibile una sostanziale riduzione degli effettivi di CCC. Ne è risultata, il 29 dicembre 1989, la sottoscrizione di un accordo nei seguenti termini:

- i lavoratori di CCC non si opporranno ai piani di acquisizione delle attività industriali di CCC da parte di ABB

se ABB:

- continuerà ad occupare 2 915 lavoratori dei 5 102 costituenti l'organico complessivo di CCC;
- verserà integralmente le indennità di licenziamento dei 521 lavoratori non ammissibili al sostegno previsto dal regime di aiuti istituito dalla legge 27/1984 (cfr. lettera delle autorità spagnole datata 14 febbraio 1990 capitolo III della presente decisione);
- parteciperà insieme allo Stato al finanziamento di un fondo pensionistico per i lavoratori di CCC in esubero

e se lo Stato:

- attuerà la decisione del governo del 27 dicembre 1987 (cfr. capitolo III della presente decisione) di assumere su di sé i costi relativi al prepensionamento di 1 666 lavoratori;
- garantirà per due anni ai 521 lavoratori dismessi grazie agli incentivi il pieno godimento di un'indennità di disoccupazione qualunque sia la posizione di questi lavoratori rispetto a tale indennità secondo la disciplina ordinaria;
- cofinanzierà il summenzionato fondo pensionistico per i lavoratori in esubero.

È importante infine sottolineare ancora una volta che CCC non ha partecipato alle negoziazioni per la riduzione del personale delle unità produttive industriali in questione.

3) *Accordo di liquidazione*

Una volta risolto il problema occupazionale, un altro fattore rischiava ancora di mettere in pericolo la sopravvivenza di CCC nel medio periodo. Il gruppo, se avesse dovuto rimborsare i debiti accumulati, si sarebbe trovato tecnicamente in situazione di fallimento. A questo proposito, le autorità spagnole hanno reso noto che, al 31 dicembre 1988, la situazione finanziaria consolidata del gruppo mostrava un saldo negativo di 19 161 Mio di PTA, e lo Stato risultava il creditore principale, con crediti per un valore di 35 910 Mio di PTA. Questi crediti erano garantiti da ipoteche e da iscrizioni preventive di sequestro, a favore dello Stato sui beni appartenenti a CCC.

Per porre fine a questa situazione, il 3 luglio 1990 Esene uno SA (controllata esecutiva di ABB) in rappresentanza di CCC, ABB ed il governo hanno sottoscritto un accordo di liquidazione per risolvere la posizione debitoria di CCC, nei termini e alle condizioni riportate nel capitolo III della presente decisione.

È importante notare che il testo dell'accordo effettivamente firmato trasmesso dal governo spagnolo dopo l'avvio della procedura, ha reso palese per la prima volta che i 7 000 Mio di PTA offerti da ABB in cambio delle attività selezionate non andavano allo Stato/creditori pubblici, ma a CCC. Questa somma, apparentemente, costituisce il massimo che ABB era disposta a versare come contributo per il finanziamento degli impegni assunti ai sensi dell'accordo concluso con i sindacati (cioè riduzione degli effettivi di 521 unità per mezzo di incentivi, co-finanziamento del fondo pensionistico). Pertanto, questi 7 000 Mio di PTA, versati a CCC, saranno utilizzati, almeno in parte, per corrispondere ai lavoratori le somme promesse da ABB nell'accordo con i sindacati (cfr. sopra, al punto 2).

Il testo dell'accordo ha inoltre chiarito che le attività selezionate di CCC (composte da tutto il capitale fisso con l'esclusione di alcuni appezzamenti di terreno ed edifici marginali) venivano acquistate da più di 20 diverse società controllate da ABB in Spagna, create appositamente per questa operazione e segnatamente: ABB Energía, SA; ABB Generación, SA; ABB Metrón, SA; ABB Industria, SA; ABB Motores, SA; ABB Nortem, SA; ABB Sabadell, SA; ABB Galindo, SA; ABB Trafodis, SA; ABB Subestaciones, SA; ABB Trafo, SA; ABB Trafonor, SA; ABB Trafosur, SA; ABB Tracción, SA; ABB Service, SA; ABB Imasde, SA; ABB Uno, SA; ABB Dos, SA; ABB Tres, SA; ABB Cuatro, SA; ABB Cinco, SA; ABB Seis, SA e ABB Siete, SA.

In seguito all'accordo, il gruppo CCC conserverà soltanto la proprietà di alcuni appezzamenti di terreno ed edifici marginali non selezionati da ABB. A questo proposito vale la pena notare che il testo dell'accordo prevede che i cespiti non selezionati da ABB vengano comunque liquidati progressivamente sotto la supervi-

sione di Esene uno. Questo prova una volta di più il fatto che il controllo effettivo ultimo di CCC è nelle mani di ABB. I proventi di queste vendite dovrebbero finalmente andare allo Stato/creditori pubblici.

Dopo tutte queste operazioni CCC, ai fini di un'eventuale liquidazione giudiziale, risulterebbe un insieme di società vuote.

4) *Piano industriale*

Come indicato in precedenza, alle osservazioni del governo spagnolo era allegata anche una copia del testo di un piano denominato «Piano industriale» presentato da ABB ed accettato dalle autorità spagnole. Oltre ad una descrizione della strategia, già illustrata, per l'assunzione del controllo delle attività industriali di CCC, questo piano fornisce per la prima volta delle informazioni sugli interventi industriali che ABB si è impegnata a realizzare in futuro. In particolare, vi si dichiara che le società controllate di ABB incaricate dell'acquisizione delle attività di CCC si impegnano ad investire 5 600 Mio di PTA in quattro anni. A parte questo dato, il testo del cosiddetto «Piano industriale» si limita a fissare in termini generali alcuni obiettivi da raggiungere grazie agli investimenti (cfr. Regio Decreto n. 810/1990, Boletín Oficial del Estado n. 148 del 21 giugno 1990).

Nonostante la Commissione lo avesse già richiesto in precedenza, il testo del cosiddetto «Piano industriale» e le osservazioni trasmesse dalle autorità spagnole non contenevano alcun ragguaglio relativo alla precisa forma che gli investimenti (di 5 600 Mio di PTA) avrebbero assunto, e neppure una quantificazione del loro reale impatto futuro sulla capacità produttiva, la produzione effettiva e gli indicatori finanziari ed operativi degli stabilimenti.

Poiché le autorità spagnole hanno risposto in maniera soltanto parziale alle domande contenute nella sua lettera del 20 giugno 1990, la Commissione ha chiesto loro, con lettera datata 6 novembre 1990, di completare tale risposta e di fornire dati supplementari relativi alle osservazioni formulate. In particolare, le autorità spagnole non avevano ancora fornito le seguenti informazioni, pure richieste: una copia di tutte le offerte di acquisizione ricevute per il gruppo CCC, come pure di tutta la corrispondenza con i potenziali acquirenti; una copia della corrispondenza con gli acquirenti nel corso delle negoziazioni; gli allegati all'accordo di liquidazione; i piani dettagliati degli acquirenti riguardo alla futura ristrutturazione ed i loro piani industriali; ecc. Con la medesima lettera la Commissione ha fatto notare che fino a quel momento le autorità spagnole non avevano avanzato alcuna giustificazione idonea ad essere esaminata dalla Commissione per stabilire l'eventuale compatibilità degli aiuti insiti negli interventi pubblici. A questo proposito, la Commissione ha insistito sul fatto che la presentazione dei programmi dettagliati di ristrutturazione delle attività industriali di CCC apparivano un requisito essenziale per tale valutazione.

È opportuno notare che la Commissione non può assolutamente procedere alla valutazione della compatibilità di eventuali aiuti a sostegno e per la ristrutturazione di attività industriali, se lo Stato membro interessato non fornisce tutte le informazioni dettagliate e precise sulle misure di ristrutturazione proposte e sui loro effetti. In assenza di queste informazioni, che le autorità spagnole non hanno fornito, la Commissione non è in grado di valutare la necessità e la proporzionalità degli aiuti, né gli eventuali effetti di distorsione delle condizioni di concorrenza.

Le autorità spagnole hanno dichiarato, con lettera del 28 dicembre 1990, che ritenevano di aver esaurientemente risposto a tutti i quesiti sollevati dalla Commissione e che di conseguenza la loro risposta precedente doveva considerarsi completa. Hanno inoltre ribadito che gli interventi delle autorità pubbliche legati al caso CCC non comportavano alcun elemento di aiuto di Stato.

Per quanto riguarda l'accordo di liquidazione, le autorità spagnole hanno dichiarato che si trattava di un'operazione complessa, fatta di concessioni reciproche, ai sensi della quale gli enti pubblici, come avrebbe fatto qualsiasi creditore privato, cercavano di massimizzare il recupero dei loro crediti e che, di conseguenza, l'accordo di liquidazione non deve essere considerato una remissione di debiti. Le autorità spagnole hanno inoltre sottolineato che la liquidazione concordata in maniera extragiudiziale costituisce in Spagna una procedura generale di applicazione uniforme che non è intesa ad aiutare determinate imprese, e, di conseguenza, non dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Inoltre hanno insistito sul fatto che la prassi commerciale raccomanda il ricorso ad un accordo extragiudiziale al fine di evitare la procedura di fallimento giudiziale, che comporterebbe la liquidazione di tutto il patrimonio e la fine delle operazioni del debitore insolvente.

Le autorità spagnole hanno inoltre richiamato l'attenzione della Commissione sulle analogie fra la procedura seguita per la cessione delle attività di CCC e le disposizioni della legge francese 25 gennaio 1985, n. 98 sulle procedure di fallimento giudiziale. L'articolo 1 di detta legge indica che queste procedure hanno lo scopo di salvaguardare le società, le loro attività ed i loro dipendenti e di liquidare i loro debiti. Secondo le autorità spagnole, questi obiettivi coincidono con quelli perseguiti con l'accordo di liquidazione per la soluzione della posizione debitoria di CCC. A questo proposito, hanno anche indicato che la Commissione, nella decisione sul caso di aiuto di Stato riguardante la società francese MFL, aveva ritenuto che l'assistenza ai lavoratori in esubero concessa a seguito della cessione delle attività di tale società secondo la procedura di fallimento giudiziale non costituisca un aiuto a favore degli acquirenti delle attività in questione.

Le autorità spagnole, infine, hanno osservato che la Commissione non ha considerato come aiuto neppure il profitto in conto capitale generato dalla vendita degli attivi avvenuta nell'ambito della procedura di fallimento giudiziale nel summenzionato caso MFL come pure nel caso Isoroy-Pinault. Pertanto, le autorità spagnole sono giunte alla conclusione che non sarebbe accettabile, dal

punto di vista giuridico, ricevere un trattamento diverso da quello riservato al caso francese summenzionato, a motivo delle apparenti differenze di forma giuridica esistenti tra l'accordo concluso nel caso CCC e la procedura prevista dalla legge francese n. 98 del 1985.

Per quanto riguarda i programmi di ristrutturazione previsti per le attività industriali di CCC, le autorità spagnole hanno dichiarato di aver già trasmesso alla Commissione tutte le informazioni disponibili sui futuri investimenti di ABB. Hanno inoltre osservato che, sebbene l'accordo con ABB non contenga alcun impegno preciso sui futuri livelli della capacità produttiva, la riduzione dell'organico da 5 102 a 2 915 unità dimostra implicitamente che la capacità produttiva subirà un aggiustamento sostanziale. Un altro fattore che implicherà una riduzione della capacità produttiva sarà la chiusura dello stabilimento di Erandio che, secondo le stime governative, fornisce il 30 % circa della produzione complessiva di alternatori in Spagna. Le autorità spagnole hanno inoltre osservato che l'unica condizione imposta ad ABB è l'effettiva realizzazione degli interventi industriali contenuti nel testo dell'accordo di liquidazione.

Infine, è importante menzionare che, fra i documenti trasmessi alla Commissione con la lettera del 28 dicembre 1990, le autorità spagnole hanno inserito la copia di una lettera datata 20 luglio 1989 inviata da ABB al ministero spagnolo dell'industria, in cui ABB conferma i termini e le condizioni ai quali tale gruppo è disposto ad accettare l'acquisizione dei cespiti legati alle attività industriali di CCC. Fra queste condizioni, ABB richiede: che lo Stato finanzi indennità, fondi pensionistici ed obbligazioni sociali complementari relativi ai lavoratori in esubero; contemporaneamente, che i creditori pubblici di CCC rinuncino ai diritti reali e di sequestro di cui dispongono sui beni di proprietà di CCC; ed infine, che i creditori pubblici rinuncino definitivamente ai loro diritti al recupero dei crediti sia nei confronti di CCC che nei confronti delle società controllate da ABB create appositamente per tale acquisizione. Inoltre, questa lettera contiene l'indicazione dei valori contabili, al 22 giugno 1989, dei beni di CCC. Secondo questo documento, le attività acquistate da ABB per 7 000 Mio di PTA avevano un valore contabile di 19 143 Mio di PTA. Invece le attività non selezionate che rimanevano a CCC in vista della loro successiva vendita a favore dei creditori pubblici avevano un valore contabile di 4 874 Mio di PTA e ABB stimava il loro valore di mercato a 6 964 Mio di PTA. Questo documento indicava inoltre che, come dichiarato dalle autorità spagnole, lo stabilimento di Erandio sarebbe stato chiuso, ma mostrava anche, cionondimeno, che tutti i macchinari e le attrezzature di questo stabilimento, apparentemente, erano stati acquistati da ABB.

In risposta ai quesiti specifici formulati dalla Commissione, le autorità spagnole hanno specificato che ABB non beneficerà di alcun trattamento fiscale speciale per le operazioni legate all'acquisizione delle attività di CCC. D'altro canto, in adempimento di una clausola dell'accordo di liquidazione, che prescrive che l'acquirente delle attività di CCC non sia in alcun modo costretto a subire alcun effetto negativo derivante dai debiti passati,

le autorità spagnole hanno indicato che nel caso di un'eventuale ingiunzione di restituzione emessa dalla Commissione, si applicherà il diritto comunitario, dal momento che accordi convenzionali, quali la composizione extragiudiziale in discussione, non possono impedirne l'applicazione.

In relazione con le osservazioni della Commissione riguardanti l'applicazione delle deroghe previste dal trattato CEE, le autorità spagnole hanno osservato che, in ultima analisi, la compatibilità dei presunti aiuti concessi può essere rinvenuta nel testo dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del trattato CEE. A questo proposito, hanno sottolineato che la riduzione degli effettivi di CCC avrà luogo, principalmente, in stabilimenti situati in Andalusia e nei Paesi Baschi e che la prima di queste regioni è una delle regioni meno sviluppate della Spagna e la seconda è una regione seriamente colpita da un processo di declino industriale. Inoltre, hanno insistito sul fatto che la maggior parte degli stabilimenti di CCC si trovano in aree che presentano i requisiti necessari per beneficiare degli aiuti regionali; gli stabilimenti di Cordoba e Valladolid si trovano in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), e quelli di Trápaga, Galindo e Reinosa in regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE. Secondo le autorità spagnole queste circostanze, unitamente ai principi della coesione economica e sociale contenuti nell'articolo 130 A del trattato CEE e nel protocollo n. 12 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, comportano la possibilità di applicare le summenzionate deroghe all'incompatibilità.

In seguito a ripetuti contatti con le autorità spagnole, con lettere datate 12 giugno, 8 luglio, 16 e 23 novembre 1992, 27 gennaio e 10 febbraio 1993, ABB ha trasmesso alla Commissione informazioni dettagliate sul programma di ristrutturazione delle precedenti attività industriali di CCC, attualmente di proprietà di varie controllate di ABB in Spagna (cfr. capitolo VIII della presente decisione).

V

Le autorità spagnole hanno sostenuto, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, che gli interventi pubblici occorsi in occasione della cessione delle attività di CCC, e in particolare le clausole dell'accordo per il regolamento dei debiti delle società del gruppo, dovrebbero essere considerati casi di ordinaria applicazione delle misure generali di uniforme applicazione in Spagna e di conseguenza non dovrebbero ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Contrariamente a questo punto di vista, la Commissione ritiene che la remissione di debiti, come pure l'assunzione straordinaria del costo della ristrutturazione degli effettivi, comportano degli elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Gli interventi pubblici in questione si scostano dal comportamento normale che un creditore privato (cfr. ragionamento seguito oltre, capitolo VI) o pubblico avrebbe in circostanze simili a quelle presenti nel caso CCC. Inoltre, gli interventi in questione non rientrano nel quadro delle misure generali di uniforme applicazione in Spagna.

In relazione alla remissione di debiti, è opportuno notare che, ai sensi della legge spagnola, le istituzioni dello Stato non sono, in via di principio, autorizzate a rinunciare ai crediti vantati nei confronti di imprese indebitate, né a ridurli. In effetti, l'articolo 39 della legge finanziaria spagnola, modificata dalla legge 29 settembre 1988, n. 37 statuisce che: «lo Stato non è autorizzato a rimettere debiti a carattere fiscale per mezzo di accordi giudiziali o extragiudiziali, né può demandare la soluzione di questioni di questa natura ad un arbitrato, a meno che non sia stato a ciò autorizzato dal governo, sentito il Consiglio di Stato». Di conseguenza, in Spagna, i creditori pubblici, in via di principio, sono obbligati a compiere tutti i passi necessari per recuperare i crediti esigibili, come farebbe qualsiasi creditore privato, fino a richiedere la dichiarazione obbligatoria di fallimento di un debitore. Per rendere più agevole il recupero di questi crediti, la normativa generale spagnola prevede persino procedure speciali a favore delle istituzioni pubbliche, che sono elevate al rango di creditori privilegiati. Contrariamente a questa procedura, che viene seguita generalmente, le autorità spagnole hanno espressamente dichiarato alla Commissione di avere deliberatamente evitato di chiedere il rimborso dei debiti di CCC, per non costringere CCC al fallimento.

È opportuno notare inoltre che, scegliendo di concludere un accordo come quello in esame con ABB, i creditori pubblici hanno rinunciato a recuperare una quota di crediti più elevata di quella poi effettivamente recuperata (cfr. capitolo VI).

Questi fatti mostrano chiaramente il carattere straordinario dell'intervento, come pure l'intenzione deliberata di soccorrere le attività industriali di CCC, sostenendo una parte dei costi legati alla loro ristrutturazione.

È importante notare anche che, contrariamente alla posizione delle autorità spagnole, il sopraccitato articolo della legge finanziaria spagnola non crea un nuovo tipo di procedura di amministrazione controllata/liquidazione; questo articolo semplicemente rende possibile per lo Stato rimettere dei debiti di carattere fiscale in situazioni straordinarie, a condizione che vengano rispettate determinate norme procedurali, a motivo del carattere straordinario di un comportamento di questo tipo, che potrebbe rivelarsi contrario al pubblico interesse. Questo significa che se lo Stato spagnolo rimette dei debiti di natura fiscale, previo parere del Consiglio di Stato, in linea di massima si comporta legittimamente, a norma della legge spagnola (è ovvio che uno Stato è tenuto, in linea di massima, ad agire conformemente ai principi contenuti nella propria legislazione). Cionondimeno, dal punto di vista del diritto comunitario, qualsiasi remissione di debito effettuata da uno Stato membro, alle condizioni sopradescritte, può costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, dal momento che non è in linea con il comportamento di un creditore privato operante alle condizioni normali dell'economia di mercato.

Occorre ricordare, infine, che in ogni caso l'articolo 39 sopraccitato non attribuisce allo Stato il potere di rimet-

tere i crediti vantati da un ente creditizio appartenente allo Stato, né quelli vantati dal sistema nazionale di sicurezza sociale (rispettivamente, nel caso CCC, 5 325 Mio di PTA e 19 020 Mio di PTA; cfr. capitolo III della presente decisione).

Per quanto riguarda l'assunzione dei costi legati alla ristrutturazione degli effettivi, è ovvio che lo Stato, in quanto creditore delle società, in teoria non era tenuto a finanziare nessuna misura di ristrutturazione della manodopera. D'altro canto, questo intervento è stato deciso in base alla legge 27/1984 che costituisce un regime di aiuto riconosciuto dalle autorità spagnole.

Valutato globalmente, il comportamento anormale dello Stato, contrario a quello di un qualsiasi creditore privato, risulta ancora più evidente per il fatto che lo Stato non soltanto ha rinunciato a chiedere il rimborso dei debiti, ma è andato persino oltre, fino a sostenere il finanziamento dei costi di ristrutturazione della manodopera, al fine di mantenere in funzione le attività industriali.

In conclusione, gli interventi pubblici oggetto del presente esame hanno comportato un esborso finanziario da parte dello Stato e non possono essere considerati misure di carattere generale. In effetti, come sarà meglio illustrato nel capitolo VI della presente decisione, la remissione dei debiti prevista dall'accordo di liquidazione, che si fonda in ultima analisi sul principio della libertà contrattuale riconosciuto dal codice civile spagnolo, come pure l'assunzione dei costi di ristrutturazione degli effettivi a titolo di un regime dichiaratamente di aiuto, hanno impedito la scomparsa delle attività industriali di CCC e ne hanno deliberatamente permesso la prosecuzione sotto il controllo di ABB.

VI

Nel corso dell'esame degli interventi delle autorità spagnole, la Commissione ha analizzato fino a che punto tali interventi pubblici contenessero elementi di aiuto nel senso dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Nella propria decisione del 25 luglio 1990 di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, la Commissione ha considerato che potevano contenere elementi di aiuto di Stato gli interventi indicati qui di seguito.

a) *Una remissione di debiti per 35 910 Mio di PTA*

Dal punto di vista di un oculato investitore privato in regime di mercato, la remissione dei debiti di un dato debitore ha senso soltanto se, confrontata con altre opzioni alternative, assicura al creditore il recupero della massima percentuale possibile dei propri crediti.

Se si considera che la posizione delle autorità pubbliche nei confronti del gruppo CCC era quella di credi-

tori privilegiati i cui crediti erano garantiti da ipoteche e sequestri preventivi sul capitale fisso delle imprese interessate (cfr. capitolo IV, punto 3), nonostante l'insolvenza del gruppo CCC le autorità pubbliche sarebbero state in grado di recuperare perlomeno una somma equivalente a quella ricavata con la vendita frazionata dei beni ipotecati, al netto delle spese di realizzo, se avessero soddisfatto i propri diritti mediante la vendita giudiziaria di tali cespiti.

Ai sensi dell'accordo di liquidazione (cfr. capitoli III e IV, punto 3), i creditori pubblici di CCC hanno rimesso debiti del valore di 35 910 Mio di PTA e riceveranno il prodotto del realizzo dei cespiti che non sono stati scelti da ABB. Questi beni, il cui valore contabile documentato al 22 giugno 1989 era di 4 874 Mio di PTA, dovrebbero fruttare, secondo una stima a priori delle autorità spagnole, 7 000 Mio di PTA. Tuttavia, in contrasto con questa procedura di recupero e nonostante le garanzie e i diritti descritti in precedenza sugli altri beni, i creditori pubblici non riceveranno nulla per i cespiti selezionati da ABB, che avevano un valore contabile documentato al 22 giugno 1989 di 19 143 Mio di PTA.

Questo fatto dimostra che, contrariamente a quanto pretendono le autorità spagnole, il comportamento dei creditori pubblici in adempimento dell'accordo di liquidazione, che non prevede alcun recupero per i cespiti scelti da ABB — e un'assunzione straordinaria del costo della ristrutturazione degli effettivi [cfr. lettera b)] —, non sembra congruente con l'obiettivo dello Stato di massimizzare il recupero dei propri crediti, come farebbe qualsiasi creditore privato in circostanze simili — lasciando da parte tutte le considerazioni di carattere sociale o di politica regionale e settoriale — quanto piuttosto con l'intenzione deliberata delle autorità pubbliche di portare soccorso alle attività industriali di CCC impedendone il fallimento. Occorre notare a questo proposito che le autorità spagnole hanno confermato nelle osservazioni presentate che CCC sarebbe fallito e le sue attività industriali sarebbero probabilmente scomparse, se i creditori pubblici si fossero rivalsi sul patrimonio del gruppo (cfr. capitolo IV, seconda parte).

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione è obbligata a concludere che la remissione da parte dei creditori pubblici dei debiti di CCC, per un valore di 35 910 Mio di PTA meno il prodotto della vendita da parte dello Stato dei cespiti non selezionati da ABB, costituisce un aiuto alle attività industriali operanti di CCC. Con la rinuncia al recupero di un ammontare equivalente alla suddetta remissione netta, le autorità pubbliche firmatarie dell'accordo di regolamento hanno evitato la scomparsa delle attività industriali di CCC, rendendo possibile il proseguimento delle operazioni come nel quadro di un'impresa funzionante sotto il controllo di ABB. A questo proposito è opportuno notare che queste attività industriali sono gestite

attualmente dalle controllate di ABB menzionate nel capitolo IV, punto 3 della presente decisione. Con l'aiuto delle autorità spagnole, queste società sono deliberatamente succedute al gruppo CCC nella proprietà delle attività industriali senza dover sostenere il peso dei relativi debiti accumulati.

Il carattere di aiuto dell'intervento a favore delle controllate di ABB interessate è chiaramente messo in luce dal fatto che i debiti rimessi erano garantiti da ipoteche e sequestri preventivi sul capitale fisso di CCC. In virtù di ciò, se lo Stato non avesse rimesso i debiti di CCC e contemporaneamente non avesse rinunciato ai propri diritti sui cespiti ipotecati a garanzia del rimborso dei debiti del gruppo, le controllate di ABB coinvolte nell'operazione sarebbero state ora obbligate, in quanto proprietarie dei cespiti ipotecati, ad onorare tali debiti.

- b) *Il finanziamento di un programma di ristrutturazione degli effettivi con un costo straordinario per lo Stato stimato intorno ai 15 000-30 000 Mio di PTA*

Una volta giunti, nel mese di dicembre 1989, dopo lunghe negoziazioni, ad un accordo fra i sindacati, ABB e lo Stato in base al quale ABB si impegnava a riassumere 2 951 sui 5 102 lavoratori del gruppo CCC (cfr. capitolo III della presente decisione), ABB e lo Stato hanno proseguito le trattative per definire la distribuzione fra di loro dei costi legati alla riduzione di 2 187 lavoratori, implicita nell'accordo. Secondo quanto alla fine concordato, ABB pagherà al massimo 7 000 Mio di PTA e lo Stato finanzia il resto nell'ambito del regime di aiuto introdotto dalla legge 27/1984.

Gli impegni assunti da ABB ai sensi dell'accordo summenzionato si materializzavano in una delle clausole dell'accordo di liquidazione firmato il 3 luglio 1990, ai sensi della quale ABB doveva versare 7 000 Mio di PTA (IVA inclusa) a CCC in cambio dei cespiti selezionati da ABB. Secondo il testo della clausola, CCC si è impegnato ad impiegare la somma ricevuta per il finanziamento degli impegni assunti da ABB nell'accordo con i sindacati. In pratica, questo significa che i 7 000 Mio di PTA saranno utilizzati, in parte, per finanziare i costi della dismissione dei 521 lavoratori che non presentano i requisiti previsti per ricevere il sostegno finanziario di cui al regime di aiuti istituito dalla legge 27/1984.

Da parte sua, al fine di rendere possibile il licenziamento degli altri 1 666 lavoratori senza ulteriori costi per ABB, lo Stato ha accettato di attuare gli aiuti già approvati dal governo spagnolo nel dicembre 1987 con il regime di aiuti istituito dalla legge 27/1984

(cfr. capitolo III della presente decisione). Con questo intervento lo Stato assume su di sé i costi legati al prepensionamento di 1 666 dipendenti di CCC. È opportuno notare che il regime di aiuti istituito dalla legge 27/1984 prevedeva la possibilità di prepensionamento con versamento di un'indennità straordinaria per i lavoratori di età superiore ai 55 anni delle imprese dichiarate in ristrutturazione secondo la detta legge. Le autorità spagnole hanno dichiarato che lo stanziamento del governo centrale, ai sensi della legge 27/1984, per i 1 666 dipendenti di CCC interessati dal provvedimento ammonta a 15 019 Mio di PTA.

Questi dati dimostrano che l'intervento pubblico di cui si discute ha avuto un ruolo fondamentale nel salvataggio delle attività industriali di CCC, dal momento che ha reso possibile giungere ad un accordo con i lavoratori ed eliminare preventivamente i ricorsi che avrebbero obbligato CCC ad avviare un procedimento di liquidazione giudiziaria (occorre sottolineare che CCC non era in grado di finanziare da solo le indennità di licenziamento per i lavoratori in esubero), e, in pratica, ha permesso ad ABB di proseguire le attività industriali con un organico sostanzialmente ridotto. Come le autorità spagnole hanno riconosciuto (cfr. capitolo III della presente decisione), in mancanza del sistema di prepensionamento, i lavoratori di CCC non avrebbero accettato i termini dell'accordo con ABB, poiché quest'ultimo gruppo non intendeva sostenere un costo per la ristrutturazione degli effettivi superiore ai 7 000 Mio di PTA effettivamente versati per il licenziamento di 521 lavoratori.

È necessario, ancora una volta, insistere sul fatto che l'accordo con i lavoratori è stato negoziato e concluso dallo Stato e da ABB senza l'intervento di CCC. Ciò dimostra il grado di coinvolgimento di ABB in questa operazione.

In ogni caso, i 15 019 Mio di PTA non rappresentano, comunque, l'entità dell'aiuto di cui hanno beneficiato le attività protrattesi di CCC ed ABB in virtù del sistema di prepensionamento adottato per ridurre l'organico di 1 666 unità.

La cifra sopraindicata in realtà rappresenta, al tempo stesso, il costo sostenuto dallo Stato per il sistema di prepensionamento e la somma ricevuta dai lavoratori a titolo di tale intervento. Questa parte dell'intervento, in favore dei lavoratori, non costituisce un elemento di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, che tratta degli aiuti a determinate imprese o alla produzione di determinati beni.

Per valutare l'entità dell'aiuto effettivamente ricevuto dalle attività industriali in questione, è necessario svolgere alcune considerazioni. In circostanze normali, se i 1 666 lavoratori di cui si è detto fossero stati

licenziati avrebbero ricevuto almeno l'indennità minima di licenziamento loro spettante ai sensi della disciplina ordinaria spagnola. A questo proposito, l'articolo 51, paragrafo 10 della legge 10 marzo 1980, n. 8 («Estatuto de los Trabajadores») prevede che tutti i lavoratori in esubero per ragioni tecnologiche o economiche o per causa di forza maggiore hanno diritto ad un'indennità calcolata in 20 giorni di salario per ogni anno di anzianità nel posto occupato, con un massimo di 12 mesi.

Di conseguenza, il finanziamento da parte dei costi relativi al prepensionamento dei 1 666 dipendenti di CCC di età superiore a 55 anni comporta un elemento d'aiuto equivalente all'ammontare eccedente le suddette indennità minime legali spettanti ai lavoratori in assenza dell'intervento dello Stato.

Per quanto riguarda l'identificazione del beneficiario degli aiuti quantificati in precedenza, è ovvio che beneficiario apparente sono le attività industriali operanti di CCC attualmente controllate e di proprietà di ABB. La posizione competitiva di tali attività industriali è stata ampiamente rinforzata, dopo essere stata alleviata del peso finanziario sostanziale rappresentato dai lavoratori in esubero. D'altro canto, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione osserva che l'intervento pubblico in questione era stato progettato e concordato in anticipo fra lo Stato e ABB, senza l'intervento di CCC, per facilitare l'acquisizione da parte di ABB delle attività industriali soccorse dallo Stato.

Pertanto, la Commissione è costretta a concludere che il finanziamento da parte dello Stato del prepensionamento dei 1 666 lavoratori di CCC di età superiore a 55 anni comporta un elemento di aiuto a favore di ABB di entità equivalente all'ammontare eccedente le indennità minime legali spettanti ai lavoratori in assenza dell'intervento statale.

È opportuno notare che, in assenza dell'intervento statale e allo scopo di evitare il fallimento di CCC, tali indennità a favore dei 1 666 lavoratori di CCC avrebbero potuto essere versate soltanto da ABB, data l'insolvenza di CCC. Occorre anche ricordare che, come illustrato in precedenza, ABB in realtà ha concordato e versato indennità di licenziamento persino superiori ai 521 lavoratori di CCC di età inferiore a 55 anni e pertanto esclusi dal beneficio dell'aiuto concesso dallo Stato ai sensi del regime di aiuto istituito dalla legge 27/1984. Occorre ancora notare, infine, che questo elemento di aiuto è la conseguenza di un accordo con i lavoratori sottoscritto dallo Stato e da ABB senza la partecipazione di CCC e ai sensi del quale le due parti si erano impegnate a cofinanziare i costi della riduzione della manodopera delle unità produttive industriali attualmente gestite da ABB.

- c) *Altri elementi di potenziale aiuto di Stato insiti nelle clausole dell'accordo di cessione delle attività di CCC (cioè: prezzo di vendita ridotto; vantaggi fiscali; impegno a piazzare commesse statali)*

Le autorità spagnole, nelle loro comunicazioni alla Commissione, hanno dichiarato ufficialmente che le operazioni relative alla cessione delle attività di CCC saranno soggette alla normativa fiscale nazionale generale e che gli acquirenti delle attività interessate non beneficeranno di riduzioni o esenzioni a carattere fiscale.

D'altro canto, le autorità spagnole hanno dichiarato anche che lo Stato non ha assunto nei confronti di ABB alcun ulteriore impegno o obbligo oltre a quelli contenuti nell'accordo di liquidazione. A questo proposito, la Commissione ha verificato che il testo di tale accordo non contiene alcun impegno concernente eventuali future commesse pubbliche a favore di società del gruppo ABB.

Infine, dalle informazioni fornite dalle autorità spagnole, risulta chiaramente che la cessione delle attività di CCC è avvenuta fra società private — CCC e ABB — poiché le attività in questione non sono mai state di proprietà statale. Pertanto, in questo caso, non è teoricamente possibile un aiuto mediante la vendita ad un prezzo ridotto di beni appartenenti allo Stato. Inoltre, anche se il prezzo definitivamente fissato per il passaggio di proprietà delle attività di CCC fra i gruppi privati interessati potrebbe essere stato influenzato da uno degli aiuti concessi dallo Stato agli agenti economici partecipanti alla transazione — identificati nelle lettere a) e b) del presente capitolo —, tale alterazione del prezzo di acquisizione non costituisce un nuovo elemento di aiuto, bensì la logica conseguenza degli elementi di aiuto individuati in precedenza.

Quanto alle osservazioni delle autorità spagnole sulle analogie fra il presente caso di aiuto di Stato e le caratteristiche di altri due casi decisi dalla Commissione in passato, concernenti le società francesi MFL e Isoroy-Pinault, occorre notare che, nel caso CCC, la Commissione ha stabilito che le autorità spagnole hanno rimesso i debiti di questo gruppo in maniera straordinaria e discrezionale, mentre nei casi MFL o Isoroy-Pinault la Commissione non era a conoscenza di nessuna decisione delle autorità francesi comportante un'eventuale remissione di debito. Stando così le cose, la Commissione non ha potuto contestare al governo francese nessun intervento della medesima natura a favore di quelle società.

D'altro canto, la Commissione non può accettare neppure l'analogia tra i sussidi versati ai lavoratori nel caso MFL e quelli versati ai dipendenti di CCC. Nel caso MFL il governo francese ha deciso la concessione dell'aiuto soltanto dopo l'accettazione da parte del giudice del fallimento dell'offerta di acquisizione dei potenziali acquirenti selezionati, comportante l'estromissione di un certo numero di lavoratori. In

ogni caso, in teoria, l'acquirente non era obbligato a negoziare — e di fatto non ha negoziato — con i lavoratori di MFL alcuna sorta di indennizzo per il fatto di aver semplicemente presentato un'offerta al giudice. Di conseguenza, nel caso MFL l'aiuto concesso ai lavoratori non ha svincolato l'acquirente da alcuna obbligazione diretta o indiretta nei confronti dei lavoratori. Invece, nel caso CCC, il sostegno finanziario dei lavoratori era stato deciso dallo Stato con grande anticipo, nel 1987, allo scopo di facilitare l'acquisizione della società, come hanno riconosciuto esplicitamente le stesse autorità spagnole. Inoltre, le negoziazioni sono state, in realtà, condotte da ABB — e non da CCC — ed è ABB che si è impegnata a versare le indennità di licenziamento ai lavoratori che non potevano fruire dell'aiuto di cui al regime previsto dalla legge 27/1984, e che allo stesso modo avrebbe dovuto indennizzare i lavoratori prepensionati a spese dello Stato, per ottenere la loro approvazione della transazione conclusa al di fuori della procedura di fallimento, se lo Stato non fosse intervenuto. Da questi elementi si desume chiaramente che l'intervento pubblico a favore dei lavoratori di CCC è stato deciso per consentire ad ABB di continuare le attività industriali di CCC con effettivi sostanzialmente ridotti. D'altro canto, l'intervento in questione ha avuto l'effetto di sollevare ABB dalle spese che avrebbe necessariamente dovuto sostenere per realizzare questa riduzione, dato l'obbligo di trattare con i lavoratori per ottenere la loro approvazione dell'acquisizione concordata al di fuori della procedura di fallimento. A questo proposito è opportuno ricordare che l'acquisizione comportava il trasferimento di tutte le attività industriali di CCC ad altre società. Alla luce di queste considerazioni, il beneficiario finale dell'intervento è ABB.

Infine, contrariamente ai casi francesi, in cui le società si trovavano nelle mani del curatore fallimentare e in cui il relativo patrimonio è stato venduto da un giudice a favore dei creditori, conformemente a quanto disposto dalla legge fallimentare francese, le società del gruppo CCC non si trovavano nell'ambito di applicazione della legge fallimentare spagnola corrispondente — dal momento che le autorità spagnole avevano preferito non obbligare CCC al fallimento — ed il loro patrimonio veniva ceduto conformemente ad un accordo privato fra CCC e ABB ai sensi del quale non era previsto alcun rimborso a favore dello Stato relativamente ai cespiti selezionati da ABB, come ammesso dalle autorità spagnole nelle loro osservazioni alla Commissione.

Di conseguenza, la Commissione non può accettare il presunto parallelismo fra i summenzionati casi francesi e il caso CCC.

Pertanto, dopo aver attentamente esaminato le informazioni ed osservazioni pervenute, la Commissione deve concludere che gli interventi delle autorità spagnole in occasione della cessione delle attività del gruppo CCC comportano due elementi di aiuto, nel senso dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, a favore delle controllate di ABB che attualmente gestiscono le attività indu-

striali operanti di CCC e posseggono i beni del gruppo, il cui valore rispettivo può essere stimato come segue:

- una remissione di debiti per un valore 35 910 Mio di PTA meno il prodotto, versato ai creditori pubblici di CCC, della vendita dei cespiti non selezionati da ABB, e
- il valore delle indennità di licenziamento minime legali che sarebbero spettate ai 1 666 lavoratori di CCC prepensionati a spese dello Stato; conformemente alle disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 10 della legge 8/1980 («Estatuto de los Trabajadores»), l'indennità minima legale pro capite ammonta a 20 giorni di salario per ogni anno di anzianità nella posizione occupata, con un massimo di 12 mesi.

Gli elementi di aiuto summenzionati incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato unico nel senso dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

In effetti, nei casi in cui lo Stato aiuta a conservare o rafforzare la posizione di mercato di determinate imprese o attività economiche rispetto a quelle di altri concorrenti comunitari, si deve presumere che ciò abbia degli effetti su queste altre imprese o attività economiche.

A questo proposito, è necessario sottolineare che la concorrenza ed il commercio intracomunitario nel settore del materiale elettrico sono particolarmente intensi. Nei primi anni '80 l'industria degli impianti elettrici si è trovata di fronte ad un collasso della domanda mondiale, che ha originato un rapido aumento della concorrenza ed una situazione di grave sovraccapacità produttiva, con una forte pressione sui prezzi e sui margini di guadagno. Nonostante siano intervenuti, da allora, vari tagli nella capacità produttiva, la concorrenza non si è indebolita, ma anzi si è rinforzata in conseguenza della realizzazione progressiva del mercato unico. La riduzione degli ostacoli agli scambi, le pratiche di approvvigionamento più aperte e il progresso verso canoni qualitativi comuni obbligano le società a fare più attenzione ai rispettivi concorrenti. Di conseguenza le imprese del settore stanno attraversando una fase di ristrutturazione, per concentrarsi su linee di produzione redditizie e per razionalizzare l'occupazione. In questo contesto, il settore sta anche sperimentando un processo di fusioni ed acquisizioni finalizzate non soltanto al raggiungimento di economie di scala, ma anche all'acquisizione di quote di mercato sui mercati esteri.

Il commercio intracomunitario di prodotti di ingegneria elettrotecnica (codice NACE 34 escluso il materiale elettronico) ha registrato un importante incremento durante gli anni '80, raddoppiando fra il 1982 e il 1988 fino a raggiungere i 26 000 Mio di ECU, comparato ad esportazioni extracomunitarie per 20 000 Mio di ECU nel 1988. Complessivamente, per il 1988, i prodotti di ingegneria elettrotecnica hanno rappresentato il 5 % degli scambi intracomunitari complessivi (rispetto al 3,9 % nel 1982) costituendo il settimo settore in ordine di importanza. D'altra parte, i segmenti del mercato corrispon-

denti alla gamma di base della produzione degli impianti appartenuti a CCC — ed ora di proprietà di ABB — mostrano anch'essi importanti flussi di commercio intracomunitario. Nel 1988, le esportazioni intracomunitarie di motori elettrici e di generatori (statistiche Nimexe, codici 8501 e 8504) sono state pari a 2 519 Mio di ECU. Nel 1989 le esportazioni intracomunitarie di commutatori ad alta tensione sono state di 262 Mio di ECU. Gli scambi intracomunitari di trasformatori, nel 1988, erano pari a 249 Mio di ECU. Quest'ultimo segmento del mercato, in particolare, presenta un ampio eccesso di offerta rispetto alla domanda e perciò non risulta in grado di assicurare il pieno utilizzo di tutti i produttori. Per questo motivo la battaglia per la conquista dei mercati è particolarmente dura, e lo rimarrà nei prossimi anni (cfr. *Panorama dell'industria comunitaria 1991-1992*, capitolo 11, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1991).

La Commissione deve sottolineare che, anche se in apparenza il gruppo CCC non ha avuto un ruolo significativo nelle esportazioni spagnole, le sue attività produttive industriali hanno occupato e continueranno ad occupare, sotto il controllo di ABB, una posizione molto importante nel mercato spagnolo con circa il 50 % dell'occupazione nonché della capacità produttiva nazionale del settore, come hanno ammesso le autorità spagnole nelle loro comunicazioni. Pertanto, qualunque aiuto concesso a queste entità è destinato a rafforzare la loro posizione competitiva ed a consentire loro di mantenere una quota di mercato artificialmente elevata in Spagna, a detrimento degli altri concorrenti comunitari non sovvenzionati che cercano di entrare nel mercato spagnolo (cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 13 luglio 1988, nella causa 102/87/SEB) (*).

È importante, infine, sottolineare che il gruppo ABB, cui attualmente appartengono gli stabilimenti che in precedenza appartenevano a CCC, è il maggiore produttore mondiale nel settore elettrotecnico con vendite consolidate per il 1989 del valore di circa 12 000 Mio di ECU, pari a circa il doppio di quelle del produttore che lo segue nella classifica settoriale.

Per quanto riguarda gli effetti distorsivi degli elementi di aiuto in esame, è opportuno infine osservare che nel corso dell'indagine la Commissione ha scoperto che il Tribunale spagnolo per la difesa della concorrenza, con una risoluzione del 20 dicembre 1988, confermata in sessione plenaria il 13 aprile 1989 (decisioni rese pubbliche, rispettivamente, mediante pubblicazione sui bollettini ICE del 10-16 luglio 1989 e del 12-18 giugno 1989) aveva affermato che gli aiuti concessi per la ristrutturazione occupazionale del gruppo CCC come pure il mancato recupero dei suoi debiti rischiavano di falsare la concorrenza nel settore degli impianti elettrici in Spagna. Per questo motivo, il Tribunale spagnolo aveva raccomandato che, nel caso in cui tali aiuti venissero realmente attuati per motivi sociali o industriali, il governo spagnolo avrebbe dovuto limitarne l'intensità al volume minimo indispensabile, allo scopo di minimizzarne l'im-

(*) Raccolta 1988, pag. 4067.

patto sugli altri concorrenti, e considerando sia il contesto nazionale che quello internazionale.

Per quanto riguarda le società identificate come i beneficiari degli elementi di aiuto — le controllate di ABB che hanno acquistato le attività di CCC —, la Commissione deve affermare di sapere e di aver tenuto conto nella propria decisione che le autorità spagnole e ABB hanno concordato mediante una convenzione che queste società non subiscano gli effetti della passata posizione di CCC. Per evitare che ciò avvenga, le parti hanno concordato che l'assunzione del controllo delle attività di CCC da parte delle controllate di ABB, avvenga senza che le disposizioni contenute nell'accordo di liquidazione possano in alcun modo portare a considerare l'operazione una successione fra imprese.

Ciononostante, la Commissione deve concludere che, contrariamente ad altri casi di aiuto di Stato (cfr. per esempio la decisione 89/661/CEE della Commissione, Alfa Romeo e Fiat), nel caso CCC il beneficiario degli elementi di aiuto, ABB (ossia le sue controllate) non è stato un terzo operatore economico non partecipe degli eventi avvenuti prima dell'acquisizione delle attività da parte delle sue controllate, bensì una parte attiva che ha negoziato in anticipo con lo Stato i termini e le condizioni che la Commissione ha alla fine considerato contenere elementi di aiuto di Stato a vantaggio di ABB.

Come illustrato nei pertinenti capitoli della presente decisione, esiste senza dubbio un legame fra gli interventi pubblici e l'accettazione finale, da parte di ABB, dell'acquisizione di CCC. Ciò è vero sia per la remissione dei debiti che per la rinuncia alle garanzie reali relative a tali debiti, come pure per l'assunzione straordinaria dei costi sociali della ristrutturazione negoziata fra lo Stato e ABB dopo l'accettazione del progetto di acquisizione presentato da ABB.

La Commissione ha stabilito inoltre che le attività economiche collegate al patrimonio di CCC hanno beneficiato di un aiuto da parte dello Stato, dal momento che lo Stato, secondo le clausole sopra descritte dell'accordo con ABB, non soltanto ha rinunciato al recupero dei propri crediti, ma ha anche speso importanti somme straordinarie per impedire l'arresto di tali attività economiche. Inoltre, le circostanze del caso specifico mostrano che l'intera operazione costituisce un piano deliberato per consentire ad ABB il proseguimento dell'esercizio delle attività produttive di CCC, senza dover nel contempo accollarsi una parte sostanziale delle obbligazioni finanziarie che ABB avrebbe dovuto sostenere per assumere il controllo di tali attività anteriormente al fallimento.

VII

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica a norma del diritto comunitario degli elementi di aiuto a favore

delle controllate di ABB in questione (cfr. elenco al capitolo IV, punto 3) sia la remissione di debiti, che costituisce il primo elemento di aiuto, che il finanziamento dei costi sociali della ristrutturazione, alla base del secondo, sono illeciti, in quanto decisi dal governo spagnolo in violazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

L'approvazione, avvenuta nel dicembre 1987, delle sovvenzioni a favore dei lavoratori di CCC a titolo del regime di aiuto introdotto dalla legge 27/1984 è stata resa possibile mediante una proroga illegittima di alcuni capitoli di tale regime di aiuto per un anno supplementare, fino alla fine del 1987. Questa proroga è stata approvata dal governo spagnolo il 24 dicembre 1986 in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, che imponevano la notifica alla Commissione ed anche una richiesta di autorizzazione preventiva. Pertanto, la proroga del regime d'aiuto in questione e la concessione, ai sensi di tale regime, dell'assistenza in esame, secondo il diritto comunitario, in mancanza della notifica preventiva alla Commissione, sono illeciti.

Per quanto riguarda la remissione dei debiti, le autorità spagnole hanno ammesso, nell'informazione trasmessa alla Commissione, di aver formalmente accettato, nel mese di agosto 1989, l'offerta di acquisizione delle attività industriali del gruppo privato CCC (cfr. capitolo III della presente decisione) presentata da ABB. Quest'offerta, stando al contenuto della lettera inviata da ABB al ministero spagnolo dell'industria il 20 luglio 1989 (cfr. capitolo IV) era valida solamente a condizione che lo Stato accettasse di cancellare tutti i debiti del gruppo. Questo dimostra che le autorità spagnole si erano definitivamente impegnate a concedere questo aiuto ad ABB sin dal mese di agosto 1989, senza notificarlo alla Commissione.

Riguardo alla procedura seguita a norma della legge spagnola per la concreta attuazione degli aiuti, occorre notare che dopo la risoluzione del Parlamento spagnolo del 22 marzo 1988, il governo spagnolo ha avviato la procedura amministrativa sottoponendo il progetto di concessione dell'aiuto in questione alla «Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos» che ha concesso gli aiuti nel mese di luglio 1989. Anche il Consiglio di Stato spagnolo è stato consultato. Tutto ciò non è stato notificato preventivamente alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, nonostante la Commissione abbia reso noti agli Stati membri i principi applicati in materia di illegittimità degli aiuti e di notifiche.

In effetti, con lettera agli Stati membri del 27 aprile 1989 in cui si ricordavano agli Stati membri le loro obbligazioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, la Commissione aveva sottolineato che uno Stato membro si mette in posizione di inadempienza dell'obbligo di notifica nel momento in cui viene avviata la procedura per la concreta attuazione degli aiuti. «Attuare concretamente» non significa versare l'aiuto al beneficiario, bensì l'azione svolta allo stadio precedente di istituire o attuare l'aiuto a livello legislativo conformemente

alle norme costituzionali dello Stato membro interessato. Pertanto si ritiene che l'aiuto sia «attuato» non appena completato il processo legislativo che ne condiziona la concessione.

In questo caso, è evidente che l'aiuto era già stato deciso, senza la preventiva notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, molto tempo prima della prima informazione trasmessa dalle autorità spagnole con le lettere del febbraio e dell'aprile 1990. A quella data, gli aiuti erano già stati decisi in maniera definitiva attraverso una serie di decisioni emanate da diverse autorità amministrative nazionali, mai notificate alla Commissione.

È opportuno, infine, notare che la summenzionata decisione del dicembre 1987, di concedere degli aiuti a norma della legge 27/1984 ha creato diritti a favore dei lavoratori delle società interessate ed obblighi a carico dell'autorità pubblica.

Le autorità spagnole, che negano il carattere di aiuto degli interventi, non possono ignorare che il 22 dicembre 1988 il Tribunale spagnolo per la difesa della concorrenza aveva già dichiarato che le misure a carattere sociale di cui alla legge 27/1984 come pure la remissione dei debiti (in particolare quelli riguardanti i contributi al sistema di sicurezza sociale) costituivano aiuti in grado di falsare la concorrenza. Ciò malgrado, i progetti di aiuto non furono notificati alla Commissione.

La Commissione perciò deve concludere che gli elementi di aiuto a favore delle controllate di ABB identificati nel capitolo VI di questa decisione sono illegittimi, poiché il governo spagnolo non ha rispettato le disposizioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

La situazione creata con questa violazione delle disposizioni del trattato è particolarmente grave dal momento che gli interventi pubblici comportanti degli elementi di aiuto sono già stati attuati. A questo proposito è necessario ricordare che a causa del carattere imperativo delle norme procedurali contenute nell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, che sono importanti anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, la cui diretta applicabilità è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 giugno 1973 relativa alla causa 77/72 ⁽¹⁾ l'illegittimità originaria degli elementi di aiuto in causa non può essere sanata a posteriori.

Ciononostante, è importante sottolineare che la Commissione è tenuta a portare a termine le procedure appropriate in relazione all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, secondo quanto riconosciuto, nella sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990 relativa alla causa 301/87 ⁽²⁾.

VIII

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE dispone che gli aiuti rispondenti ai criteri in esso contenuti sono, in via di principio, incompatibili con il mercato comune.

In questo caso non si possono applicare le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato CEE a causa della natura degli elementi di aiuto, che non sono destinati al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati.

L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE elenca i tipi di aiuto che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato deve essere valutata avendo riguardo alla Comunità nel suo insieme e non al singolo Stato membro. Per garantire il buon funzionamento del mercato comune, e considerato il principio contenuto nell'articolo 3, lettera f), le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate restrittivamente, quando si esamini un regime di aiuto o un singolo provvedimento. In particolare, esse si possono invocare soltanto se la Commissione è convinta che, in assenza dell'aiuto, le sole forze del mercato sarebbero insufficienti a guidare i beneficiari verso modelli di comportamento atti a promuovere uno degli obiettivi di tali deroghe.

Applicare le deroghe a casi non destinati a favorire tali obiettivi o nei quali un aiuto non sia necessario, a questi fini, equivarrebbe a favorire le industrie o le imprese di determinati Stati membri, la cui posizione finanziaria risulterebbe artificialmente rafforzata, e ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri falsando la concorrenza senza alcuna giustificazione basata sul comune interesse cui si richiama l'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE.

Per quanto riguarda l'applicabilità delle deroghe previste negli articoli 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti destinati a promuovere o agevolare lo sviluppo di talune aree, è necessario notare che, come dichiarato dalle autorità spagnole: le unità produttive industriali precedentemente appartenenti a CCC situate a Cordova e Valladolid si trovano in aree assistite che presentano i requisiti per beneficiare degli aiuti regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a); gli impianti di Trápaga, Galindo e Reinosa si trovano in aree assistite ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c); e gli impianti di Sabadell e Madrid si trovano in aree non assistite.

Di conseguenza, le aree in cui si trovano gli impianti di Trápaga, Galindo, Reinosa, Sabadell e Madrid non presentano un livello di vita anormalmente basso né una grave forma di disoccupazione secondo quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), per cui la deroga all'incompatibilità, prevista in questo articolo, non si può

⁽¹⁾ Capolongo c/ Azienda agricola Maxa, Racc. 1973, pag. 611.

⁽²⁾ Francia c/ Commissione, Racc. 1990, pag. I-307.

applicare agli aiuti concessi a loro favore. Inoltre, anche se gli impianti di Cordova e Valladolid si trovano nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e gli altri impianti, a parte Madrid e Sabadell, nelle aree di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), nessuna delle due deroghe a carattere regionale è applicabile agli elementi di aiuto sotto esame, poiché gli aiuti destinati al soccorso e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, come in questo caso, possono beneficiare di queste deroghe soltanto se concessi in condizioni restrittive e controllate (cfr. Ottava relazione sulla politica di concorrenza - punto 228) che giustifichino l'applicazione delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) su base settoriale (cfr. oltre). In particolare, l'assistenza deve, fra gli altri requisiti, essere strettamente condizionata all'attuazione da parte dei beneficiari di misure di ristrutturazione che li rendano realmente sani economicamente e finanziariamente, e non deve avere un impatto inaccettabile sulle condizioni della concorrenza all'interno della Comunità.

Inoltre, a parte i suddetti motivi di inapplicabilità delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) all'incompatibilità su base regionale, è opportuno notare che le misure di aiuto in questione non riguardano l'applicazione dei sistemi di aiuto regionale disponibili nelle aree corrispondenti, ma piuttosto assumono la forma di interventi ad hoc del governo spagnolo per consentire la prosecuzione delle attività industriali di CCC.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 93, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE, i fatti non forniscono alcun motivo per considerare gli aiuti in questione destinati a promuovere un progetto di comune interesse europeo o porre rimedio a un grave turbamento dell'economia spagnola. Inoltre, le autorità spagnole non hanno avanzato questi argomenti a sostegno della compatibilità degli aiuti in questione.

Riguardo alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, occorre notare innanzitutto che l'assistenza pubblica concessa in occasione della cessione delle attività di CCC rientra nella categoria degli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, dal momento che sia la posizione finanziaria che i conti del gruppo sono sempre stati precari. Inoltre, come hanno ammesso le autorità spagnole, il gruppo CCC, al momento dell'attuazione degli interventi pubblici, si trovava sull'orlo del fallimento.

Soccorrere delle imprese in difficoltà comporta un grandissimo rischio di trasferimento della disoccupazione e dei problemi industriali da uno Stato membro ad un al-

tro; è un modo di preservare lo status quo impedendo alle forze che operano nell'economia di mercato di produrre le loro conseguenze, e cioè la scomparsa delle imprese non competitive nel corso del loro processo di adattamento alle mutate condizioni della concorrenza. Per questo motivo, la Commissione, quando si trova a dover valutare la compatibilità dell'aiuto concesso per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà adotta un approccio restrittivo. In particolare, la Commissione chiede che tali interventi pubblici siano strettamente legati all'esecuzione di un sano programma di ristrutturazione o di riconversione in grado di ristabilire la redditività e la vitalità a lungo termine del beneficiario, in cui vi sia pure una contropartita che giustifichi l'aiuto, come per esempio un contributo da parte del beneficiario, oltre e al di là del normale gioco delle forze di mercato alterate dall'intervento, al raggiungimento degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE. In pratica ciò significa che la Commissione deve esaminare con grande attenzione se le caratteristiche dei programmi di ristrutturazione concernenti le attività delle imprese in difficoltà soccorse dallo Stato sono accettabili alla luce dell'interesse comune.

Nel caso CCC, la Commissione ha l'obbligo di verificare le caratteristiche dei programmi di ristrutturazione eventualmente concepiti dagli acquirenti dei beni di CCC per queste attività industriali, visto che le imprese del gruppo CCC non sono più responsabili delle rispettive operazioni industriali.

Bisogna notare a questo proposito che l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE ha lo scopo di prevenire le distorsioni di concorrenza create dagli aiuti di Stato che favoriscono «talune imprese o talune produzioni», nel secondo caso indipendentemente dal soggetto giuridico che effettua tali produzioni.

Impedire alla Commissione di verificare i programmi di salvataggio e ristrutturazione delle attività industriali beneficiarie dell'aiuto, nel caso in cui gli impianti industriali legati a quelle attività siano ceduti dagli agenti economici interessati a una diversa persona giuridica, significherebbe svuotare gli articoli 92, 93 e 94 del loro contenuto, in determinate situazioni, creando una scappatoia per non applicare le disposizioni del trattato CEE. Ciò accadrebbe se le società, ristrutturando le loro attività industriali, potessero evitare il controllo della Commissione cedendo le attività interessate ad una diversa persona giuridica. In casi come questo, il principio del trattato CEE di assicurare che la concorrenza nel mercato comune non venga falsata in misura contraria al comune interesse, contenuto nell'articolo 3, lettera f) e nell'articolo 92 e la cui applicazione è affidata alla Commis-

sione, deve prevalere sopra ogni forma o copertura legale che ne impedisse l'applicazione effettiva.

Nel caso in esame, le autorità spagnole non hanno, inizialmente, fornito alla Commissione la prova che gli elementi di aiuto insiti nei loro interventi fossero collegati ad un programma accettabile di ristrutturazione delle unità produttive industriali acquistate dalle controllate di ABB (cfr. capitolo IV della presente decisione).

A più riprese la Commissione si è messa in contatto con le autorità spagnole in aprile, maggio e luglio 1991 e in marzo 1992 allo scopo di ottenere delle informazioni dettagliate che consentissero di quantificare con precisione gli elementi di aiuto accertati in favore di ABB, nonché una descrizione precisa delle future misure di ristrutturazione previste da ABB per le attività industriali di CCC.

Purtroppo, malgrado questi contatti, i tentativi della Commissione di continuare oltre nella discussione, lungo le direttive proposte sopradescritte, non hanno prodotto alcun risultato a causa dell'insistenza delle autorità spagnole sul fatto che gli interventi pubblici in esame non comportavano alcun elemento di aiuto di Stato.

La Commissione si è vista quindi obbligata a proseguire nella valutazione del caso senza una reale cooperazione da parte delle autorità spagnole riguardo ai punti di discussione essenziali sopradescritti, proposti alle autorità spagnole. È anche opportuno notare che contemporaneamente la Commissione ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee le proprie osservazioni nel quadro della procedura avviata a seguito del ricorso introdotto dal governo spagnolo per l'annullamento della decisione della Commissione del 25 luglio 1990 di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Con lettera del 12 giugno 1992, un consulente legale, per conto di ABB Asea-Brown Boveri Ltd (Zurich/Svizzera), ha chiesto di presentare alla Commissione delle osservazioni riguardo alla decisione in via di adozione.

Con lettera dell'8 luglio 1992 ABB ha presentato le prime osservazioni.

Con lettera del 16 novembre 1992, ABB ha trasmesso alla Commissione un documento intitolato «Relazione sulla correttezza del prezzo versato dalle controllate di ABB per l'acquisizione, il 3 luglio 1990, di taluni cespiti appartenenti a CCC in Spagna». Questa relazione, redatta da Price Waterhouse, giunge alla conclusione che il prezzo pagato da ABB per le attività nette di CCC è superiore alla stima del limite massimo di una gamma di prezzi di mercato accettabili.

Nella lettera del 23 novembre 1992, ABB ha inviato informazioni relative al programma di ristrutturazione per le imprese precedentemente appartenute a CCC. ABB ha trasmesso informazioni addizionali con lettere del 27 gennaio 1993 e del 10 febbraio 1993.

ABB ha inviato queste informazioni «con l'avvertimento esplicito che ABB non accetta che si asserisca che, nel

contesto dell'acquisizione delle attività appartenenti a CCC, sono stati concessi degli aiuti di Stato e sostiene la posizione del governo spagnolo secondo la quale la Commissione non ha il diritto di svolgere l'indagine in corso».

Le informazioni trasmesse mostrano che ABB, dopo l'acquisizione di taluni cespiti che in precedenza appartenevano a società del gruppo CCC, ha realizzato un programma di ristrutturazione molto severo. Nell'ambito di tale programma di ristrutturazione, ABB ha ridotto la capacità produttiva e razionalizzato la produzione, ha operato un trasferimento di tecnologie ed ha avviato un vasto programma di investimenti.

Bisogna notare che ABB ha confermato che «prima dell'acquisizione delle attività di CCC e della ristrutturazione portata avanti da ABB il settore del materiale elettrico pesante presentava una situazione di sostanziale sovraccapacità produttiva». Secondo ABB «questa sovraccapacità era ancor più gravosa per il settore per il fatto che dopo l'ingresso della Spagna nella Comunità europea le importazioni nel mercato spagnolo erano diventate più importanti, e ciò provocava una pressione concorrenziale addizionale sul mercato».

La riduzione delle capacità produttive esistenti in precedenza, è stata ottenuta in diversi modi: chiusura di un intero stabilimento, riduzione di linee di produzione parallele da due o tre linee per prodotto a soltanto una linea per prodotto; riduzione delle aree produttive, mediante la chiusura di alcune parti dello stabilimento; riduzione del macchinario scartando ed eliminando macchinari ed installazioni; riduzione del personale.

L'unità produttiva di Erandio è stata completamente chiusa. Il materiale vetusto dello stabilimento di Erandio è stato inviato allo scasso. Una parte del macchinario, in particolare le macchine più recenti, sono state trasferite all'unità produttiva di Galindo, in sostituzione delle vecchie macchine di quell'impianto che a loro volta sono state eliminate. In pochissimi casi, i macchinari provenienti da Erandio sono stati utilizzati per integrare il macchinario esistente a Galindo, per garantire a questo stabilimento la struttura minima necessaria per la sana produzione prevista dal nuovo programma di produzione.

Inoltre, sono stati messi fuori uso gli impianti per la produzione di motori industriali, apparecchiature per trazione e trasformatori dello stabilimento di Sabadell.

Molti dei restanti macchinari e attrezzature acquistati dalle società del gruppo CCC sono stati spostati, inviati allo scasso o distrutti, allo scopo di riportare la capacità produttiva ad un livello che consenta una produzione redditizia.

Nell'ambito del programma di ristrutturazione, ABB ha riorganizzato i modelli produttivi precedenti. Ciò ha comportato, in particolare, la concentrazione delle attività, in modo che non più di una società sia impegnata nelle attività concernenti un prodotto specifico. Inoltre

ABB ha ridotto il numero delle catene di montaggio preesistenti e ha concentrato la produzione di beni diversi in un'unica linea di produzione, eliminando gli sforzi e le attività paralleli.

I risultati delle varie misure attuate sono evidenti se si esaminano i dati relativi alla capacità produttiva prima e dopo la ristrutturazione. I dati relativi alla riduzione

della capacità produttiva forniti da ABB sono riassunti nelle tabelle che seguono (*):

(*) Per salvaguardare la riservatezza dei dati, nella pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* saranno omissi i riferimenti alle cifre assolute relative alla capacità produttiva.

TABELLA A

Linea produttiva	Capacità produttiva anteriore all'acquisizione		Capacità produttiva dopo la ristrutturazione	
	Manodopera diretta (in ore)	MW	Manodopera diretta (in ore)	MW
Generatori	(...)	(...)	(...)	(...)
Motori industriali	(...)	(...)	(...)	(...)
Trazione (compresi i motori)	(...)	(...)	(...)	(...)
Trasformatori (*)	(...)	(...)	(...)	(...)
Commutatori ad alta tensione (*)	(...)	(...)	(...)	(...)

(*) I dati relativi ai trasformatori non sono espressi in MW bensì in MVA.

(*) La valutazione esclude dall'analisi la produzione di commutatori ad alta tensione, poiché il programma di ristrutturazione realizzato ha provocato una modifica del contenuto locale e dell'integrazione della produzione che ha reso impossibile il confronto.

TABELLA B

Riduzione della capacità produttiva

Linee produttive	Manodopera diretta (in ore)	%	MW	%
Generatori	(...)	63,4 % riduzione	(...)	63,3 % riduzione
Motori industriali	(...)	60,7 % riduzione	(...)	60 % riduzione
Trazione (compresi i motori)	(...)	42,4 % riduzione	(...)	36,3 % riduzione
Trasformatori	(...)	51,7 % riduzione	(...)	53,3 % riduzione
		51,5 % riduzione (media)		55,7 % riduzione (media) (*)

(*) È opportuno osservare che il calcolo della media complessiva in MW non è preciso, poiché la capacità dei trasformatori è espressa in MVA.

È possibile confrontare queste informazioni con i dati relativi alla domanda complessiva e alla capacità produttiva in Spagna:

TABELLA C

Linea di produzione MW	Domanda di mercato	Capacità complessiva Spagna 1990	Capacità CCC 1990	Capacità CCC dopo la ristrutturazione
Generatori	2 000	4 107	(...)	(...)
Motori industriali	450	880	(...)	(...)
Trazione (compresi i motori)	700	518	(...)	(...)
Trasformatori	3 500	7 500	(...)	(...)

Componente essenziale del programma di ristrutturazione di ABB sono state molte iniziative per razionalizzare la produzione e per aumentare la capacità produttiva e l'efficienza.

Le misure di razionalizzazione comprendono: l'introduzione di un nuovo controllo della dinamica produttiva negli stabilimenti; l'introduzione di nuovi metodi di pianificazione, come la fornitura just-in-time e l'assenza di scorte intermedie; un miglioramento della qualità dei prodotti; una riduzione dello spazio occupato dagli stabilimenti; un miglioramento del servizio.

Queste misure sono soltanto parte di un complesso programma di razionalizzazione non ancora terminato. Comunque, hanno già prodotto importanti risultati: la produttività del lavoro è aumentata di oltre il (...) %; i tempi di produzione sono stati ridotti del (...) %; le scorte accumulate sono state ridotte del (...) %; l'indice di avaria delle prove è stato ridotto dal (...) % all'attuale (...) %; le forniture entro il termine stabilito sono aumentate dal (...) % al (...) %; lo spazio occupato dagli stabilimenti è stato ridotto del (...) %⁽¹⁾.

Il valore complessivo del trasferimento di tecnologie a favore delle imprese in corso di ristrutturazione con l'utilizzo dei beni provenienti da CCC ha un valore approssimativo superiore ai 250 Mio di USD.

Mentre il piano originario e l'impegno assunto con le parti dell'operazione grazie alla quale ABB ha acquistato talune attività di CCC, prevedevano l'investimento di circa 5 600 Mio di PTA, il piano di investimenti riveduto, attualmente in corso di attuazione, prevede investimenti per complessivi 10 523 Mio di PTA.

Le informazioni inviate da ABB alla Commissione sono state trasmesse con lettere del 18 dicembre 1992 e 9 marzo 1993 alle autorità spagnole, invitandole a formulare le loro osservazioni.

Con lettere del 18 gennaio e 20 aprile 1993, le autorità spagnole, pur riaffermando che a loro parere gli interventi oggetto dell'indagine non contengono elementi di aiuto di Stato, hanno informato la Commissione di aver approvato il piano di ristrutturazione presentato da ABB in vista della possibilità di beneficiare delle deroghe all'incompatibilità previste nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Alla luce delle informazioni inviate da ABB e confermate dalle autorità spagnole, la Commissione è giunta alle conclusioni che seguono.

Riguardo alla relazione sulla correttezza del prezzo pagato da ABB per l'acquisizione di talune attività apparte-

menti a CCC, la Commissione deve comunque osservare che il fatto che ABB abbia acquistato CCC per un prezzo di mercato corretto, come la relazione in oggetto intende dimostrare, non è un motivo sufficiente per concludere che gli interventi delle autorità spagnole in soccorso delle imprese del gruppo CCC non contengano alcun elemento di aiuto di Stato.

Il fatto che l'acquirente di una società abbia pagato un prezzo accettabile — cioè un prezzo basato su plausibili aspettative di recupero dell'investimento ad un tasso di rendimento equo ed entro un periodo ragionevole — dimostra soltanto che egli si è comportato come un investitore privato avveduto in un'economia di mercato. Ma un comportamento di questo tipo da parte dell'acquirente non esclude la possibilità che lo Stato, dal canto suo, abbia concesso un aiuto, nel caso in cui non abbia agito come un investitore privato in economia di mercato nei confronti delle parti dell'operazione (acquirente e venditore). In particolare, nel caso CCC, lo Stato non ha agito come avrebbe fatto un creditore privato in economia di mercato nella medesima posizione e circostanze (cfr. capitolo VI della presente decisione).

Nel caso di specie, è opportuno sottolineare ancora una volta che l'esistenza di un aiuto a favore di ABB sembra chiaramente provato dal fatto che lo Stato, nonostante le garanzie di cui disponeva, non ha recuperato alcun credito sui cespiti acquisiti da ABB, e che ABB ha partecipato attivamente alle negoziazioni tenutesi prima e dopo l'acquisizione, a condizione che lo Stato assumesse su di sé una parte sostanziale dei costi di ristrutturazione, cosa alla quale, in qualità di creditore delle società, non era assolutamente tenuto.

Tuttavia, sebbene gli interventi delle autorità spagnole comportino un aiuto nel senso dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, tale aiuto potrebbe essere dichiarato dalla Commissione compatibile a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE se, come illustrato in precedenza, fosse collegato ad un programma di ristrutturazione per le attività assistite accettabile dal punto di vista comunitario.

Di conseguenza, come ripetutamente illustrato dalla Commissione alle autorità spagnole, il caso deve essere analizzato concentrandosi sull'esistenza di una compensazione adeguata per gli effetti negativi sulla concorrenza prodotti dall'aiuto stesso.

Tenendo conto del fatto che gli aiuti in questione sono stati concessi per soccorrere e ristrutturare delle imprese in difficoltà, la Commissione deve verificare che tali aiuti siano condizionati all'attuazione da parte dei beneficiari di programmi di ristrutturazione in grado di ricondurre le imprese ad una situazione di redditività, anche a medio termine, senza provocare effetti negativi sulle condizioni della concorrenza dal punto di vista comunitario. Riguardo a quest'ultimo punto, la Commissione di norma si attende che i beneficiari chiudano le linee di produzione non redditizie e/o riducano la capacità produttiva.

⁽¹⁾ Per motivi di riservatezza, le cifre saranno omesse in occasione della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

A questo proposito, dopo l'intervento di ABB nella procedura, la Commissione ha per la prima volta ottenuto informazioni dettagliate sulle misure di ristrutturazione attuate da ABB.

Queste informazioni indicano che il programma di ristrutturazione applicato da ABB alle imprese assistite, ridurrà la capacità produttiva di tutte le linee di produzione con una riduzione media del 51,5 % in termini di ore di manodopera diretta o del 55,7 % in MW (cfr. tabella B). Questa iniziativa ha eliminato le capacità eccedenti presenti sul mercato spagnolo, allentando le tensioni concorrenziali nel settore a livello comunitario, e inoltre ha reso possibile per i concorrenti l'acquisizione di quote di mercato nei segmenti interessati.

Inoltre, sembra che la ristrutturazione abbia come obiettivo quello di creare attività produttive atte a garantire una redditività economica e finanziaria, anche nel medio periodo, integrate nella struttura del gruppo ABB in Spagna. A questo fine ABB ha fornito un contributo sostanziale in capitale e know-how per riportare le imprese ad una situazione economicamente sana.

La Commissione deve anche prendere in considerazione il fatto che il programma di ristrutturazione garantirà la sicurezza dell'occupazione in aree che presentano problemi specifici di sottosviluppo e di declino industriale. È necessario sottolineare a questo proposito che il 63 % degli effettivi di CCC erano localizzati in aree assistite a titolo regionale (il 20 % nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

In vista di queste considerazioni, la Commissione ha pertanto deciso che le attività industriali in precedenza appartenenti a CCC, attualmente di proprietà e sotto la responsabilità di ABB, saranno ristrutturate secondo un progetto che può essere considerato soddisfacente dal punto di vista della Comunità.

Di conseguenza, gli elementi di aiuto di Stato insiti negli interventi delle autorità spagnole in occasione della cessione da parte di CCC di talune attività selezionate a società controllate da ABB possono beneficiare della deroga all'incompatibilità prevista nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, poiché non sembrano falsare la concorrenza all'interno della Comunità in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti delle autorità spagnole concessi tramite

— una remissione di debito da parte dei creditori pubblici di Cenemesa/Cademesa/Conelec (CCC) del valore di 35 910 Mio di PTA, meno il prodotto della vendita di taluni cespiti e

— l'applicazione del regime di aiuti introdotto dalla legge 27/1984 sulla riconversione e sulla reindustrializzazione per finanziare un sistema di prepensionamento per i lavoratori di CCC,

decisi in occasione della cessione da parte di CCC di determinati cespiti selezionati alle seguenti controllate di Asea-Brown Boveri (ABB): ABB Energia, SA; ABB Generación, SA; ABB Metrón, SA; ABB Industria, SA; ABB Motores, SA; ABB Nortem, SA; ABB Sabadell, SA; ABB Galindo, SA; ABB Trafodis, SA; ABB Subestaciones, SA; ABB Trafo, SA; ABB Trafonor, SA; ABB Trafosur, SA; ABB Tracción, SA; ABB Service, SA; ABB Imasde, SA; ABB Uno, SA; ABB Dos, SA; ABB Tres, SA; ABB Cuatro, SA; ABB Cinco, SA; ABB Seis, SA e ABB Siete, SA, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

Gli aiuti in questione sono illegittimi secondo il diritto comunitario, dal momento che sono stati concessi dal governo spagnolo in violazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Tuttavia, detti aiuti possono considerarsi compatibili con il mercato comune poiché soddisfano le condizioni di deroga previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE.

Articolo 2

La Spagna è tenuta a sottoporre alla Commissione, fino al 1995, delle relazioni annuali sull'attuazione del programma di ristrutturazione delle imprese in precedenza gestite da CCC ed attualmente sotto il controllo di ABB.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1993.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Vicepresidente